

LOTTO N. 3

POLIZZA CYBER RISKS

CIG 7643959A82

stipulata tra

TRENTINO DIGITALE S.P.A.

VIA GILLI, N. 2

38121 Trento (TN)

P.IVA 00990320228

(di seguito denominata Contraente/Assicurato)

e la

.....

(di seguito denominata Società)

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 31.12.2018

alle ore 24.00 del 31.12.2021 senza clausola di tacito rinnovo
alla scadenza finale.

Scadenza annua: 31.12

INDICE

SCHEDA DI COPERTURA	3
DEFINIZIONI	5
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	16
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione	16
Art. 3 - Variazione del rischio	16
Art. 4 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto	17
Art. 5 - Ispezione enti assicurati	17
Art. 6 – Recesso del contratto in caso di sinistro – Rinuncia	17
Art. 7 – Effetto e durata della polizza	17
Art. 8 - Oneri fiscali	17
Art. 9 - Foro competente	17
Art. 10 - Rinvio alle norme di Legge	18
Art. 11 - Validità delle norme dattiloscritte	18
Art. 12 - Interpretazione del contratto	18
Art. 13 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio	18
Art. 14 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	18
Art. 15 – Coassicurazione e delega	19
Art. 16 - Clausola Broker	19
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari	19
Art. 18 - Interpretazione del contratto	20
Art. 19 - Subappalto	20
Art. 20 - Garanzia definitiva	21
Art. 21 - Disposizioni anticorruzione	21
Art. 22 - Obblighi in materia di legalità	21
NORME DELLA COPERTURA	22
Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione – forma claims made & reported	22
Art. 1A - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy	22
Art. 1B - Servizi per la gestione di una violazione della privacy	23
Art. 1C - Costi di istruttoria	23
Art. 1D - Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria	24
Art. 1E - Costi e spese PCI	24
Art. 1F - Perdite per mancata protezione dei dati	24
Art. 1G - Cyber estorsione	25
Art. 1H - Danni relativi all'interruzione della propria attività	25
Art. 2. - Massimale	25
Art. 3 - FRANCHIGIA	26
Art. 4 - Esclusioni	27
Art. 5 - Comunicazioni delle richieste di risarcimento, perdite o circostanze che potrebbero comportare una richiesta di risarcimento	32
Art. 6. Obblighi in caso di minaccia di estorsione	33
Art. 7 - Difesa in giudizio e transazioni sulle richieste di risarcimento	34
Art. 8 - Cessazione dell'assicurazione	35
Art. 9 - Garanzia postuma	35
Art. 10 - Prova e stima della perdita	36
Art. 11 - Recupero di beni	36
Art. 12 - Assistenza e cooperazione	36
Art. 13 - Fusioni e acquisizioni	37
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO	39

SCHEDA DI COPERTURA

Punto 1. CONTRAENTE/ASSICURATO: Trentino Digitale Spa

Punto 2. PERIODO DI ASSICURAZIONE: 31.12.2018 ore 24.00 – 31.12.2021 ore 24.00

Punto 3. COPERTURE OPERANTI

Art. 1A:	Responsabilità per la Sicurezza delle Informazioni e Privacy
Art. 1B:	Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy
Art. 1C:	Costi di Istruttoria
Art. 1D:	Responsabilità per l'attività Multimediale e Pubblicitaria:
Art. 1E:	Costi e spese PCI – NON OPERANTE
Art. 1F:	Perdite derivanti dalla mancata protezione dei dati
Art. 1G:	Cyber Estorsione
Art. 1H:	Danni relativi all'interruzione della propria attività

Punto 4. MASSIMALI

A. MASSIMALE AGGREGATO

Complessivamente, per tutti i **Danni**, le **Spese**, le **Multe** ed i **Costi, oneri e Sanzioni PCI**, le **Perdite per Mancata Protezione dei Dati** e le **Perdite derivanti da Cyber-Estorsione** più 25% in aggiunta ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile

EUR 5.000.000,00
per sinistro ed in
aggregato

Sottolimiti per sinistro ed in aggregato applicabili:

Art. 1C: Sottolimiti in aggregato applicabile ai Costi di Istruttoria :	EUR 500.000,00 (<i>sinistro/aggr.</i>)
Art. 1E: Sottolimiti in aggregato applicabile ai Costi e spese PCI	NON OPERANTE
Art. 1F: Perdite per mancata protezione dei dati:	EUR 500.000,00 (<i>sinistro/aggr.</i>)
Art. 1G: Perdite da Cyber Estorsione:	EUR 500.000,00 (<i>sinistro/aggr.</i>)
Art. 1H: Sottolimiti in aggregato applicabile alle	
Perdite da Interruzione di Attività:	EUR 500.000,00
(1) Sottolimiti per Spese per un esperto informatico:	EUR 500.000,00 (<i>sinistro/aggr.</i>)
(2) Sottolimiti per l'Interruzione di Attività del	
Fornitore dei Servizi (provider)	EUR 100.000,00 (<i>sinistro/aggr.</i>)

- **Limiti di indennizzo per l'Art. 1B - Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy**

- **Limite di indennizzo per Soggetti Titolari in aggregato:** **500.000** **soggetti titolari**

- Sottolimiti in Aggregato per tutti i **Servizi di Esperti Informatici; Servizi Legali e Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi** **EUR 500.000,00** (*sinistro/aggr.*)

(I sottolimiti di cui sopra costituiscono parte integrante del Massimale- e non andranno a sommarsi al Massimale Aggregato di Polizza)

Punto 5. FRANCHIGIE:

- per ogni singola **Richiesta di Risarcimento** **EUR 10.000,00** (*per sinistro*)
(compresa ogni Richiesta di Risarcimento nella forma di un Procedimento)

- **Art. 1B. Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy**, Soglie e Franchigie:
La franchigia si applica separatamente ad ogni evento, incidenti e/o eventi correlati, da cui derivi un'obbligazione di pagamento delle Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy:

- **Art. 1B. punto 1. Servizi di Notifica, Servizi di Call Centre, Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione** **50 Soggetti Titolari**

- **Art. 1B. punto 2.** Franchigia applicabile a **Servizi di Esperti Informatici, Servizi Legali, Spese per**

Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi:
EUR 10.000,00 aggregata, ad eccezione della Franchigia pari ad EUR 5.000,00 per Servizi Legali (la cui Franchigia è parte e non in aggiunta alla Franchigia aggregata di cui alla presente clausola)

- Art. 1H. Danni relativi all'interruzione della propria Attività:

La franchigia si applica separatamente ad ogni **Violazione della Sicurezza**

(1) Perdita di Profitto **EUR 10.000,00**

(2) Spese Straordinarie **EUR 10.000,00**

Periodo di Attesa : **12 ore**

Punto 6. PREMIO: €

Punto 7. RETROATTIVITÀ: A. Data di retroattività : **22.06.2018**

B. Data di continuità: **22.06.2018**

Punto 8. GARANZIA POSTUMA: **Non operante**

Punto 9. COMUNICAZIONI: (tramite il broker incaricato)

Punto 10. TERRITORIALITÀ: **Mondo incluso USA e Canada**

Punto 11. BROKER INCARICATO: **Inser Spa**

DATA

L'ASSICURATO / IL CONTRAENTE

DEFINIZIONI

Per i termini indicati in grassetto nella presente **Polizza**, trovano applicazione le seguenti definizioni.

Accesso o Utilizzo Non Autorizzato:

l'acquisizione dell'accesso o dell'utilizzo di **Sistemi Informatici** da parte di uno o più soggetti non autorizzati o l'impiego di **Sistemi Informatici** con modalità non autorizzate.

Assicurato:

sia al singolare che al plurale, si intende:

- a) Il **Contraente**, indicato al punto 1 della **Scheda di Polizza** nonché ciascuno dei singoli professionisti che, a seconda del caso, sono soci della società o fanno parte dello studio associato o associazione professionale contraenti od operano stabilmente per conto dello studio associato o associazione professionale **Contraente**, purché abilitati alla professione in base alle norme vigenti (congiuntamente denominati l'**"Assicurato"**);
- b) Un amministratore, direttore generale o dirigente dell'**Assicurato**, ma esclusivamente con riferimento alle funzioni dallo stesso o dalla stessa esercitate per conto dell'**Assicurato**;
- c) Un dipendente (anche part-time, somministrato, distaccato o stagionale) del **Contraente** ma esclusivamente per le attività svolte nell'ambito del proprio lavoro e correlate allo svolgimento dell'attività dell'**Assicurato**;
- d) L'asse ereditario, gli eredi, gli esecutori testamentari, gli amministratori o tutori, i curatori e i rappresentanti legali di un **Assicurato** in caso di morte, incapacità, insolvenza o fallimento dell'**Assicurato**, ma solo nella misura in cui a tale **Assicurato** sarebbe stata altrimenti garantita la copertura ai sensi della presente **Assicurazione**; e
- e) Il coniuge legittimo, o la parte di una unione civile, compresa ogni persona fisica che si qualifichi come convivente ai sensi di quanto previsto dalla legge applicabile a ciascun **Assicurato**, ma esclusivamente in conseguenza di atti, errori o omissioni di tale **Assicurato** (e non, per esempio, in conseguenza di atti, errori o omissioni di tale coniuge o parte di unione civile o convivente).

Appendice Informativa:

l'Appendice Informativa fornita unitamente alla presente **Polizza**. L'**Appendice Informativa** fa parte integrante della presente **Polizza** e può essere aggiornata, nel corso della vigenza contrattuale, dagli **Assicuratori**, a loro discrezione, secondo necessità.

Assicuratori:

Attività: l'attività commerciale o industriale o professionale svolta dall'**Assicurato**.

Attività Pubblicitarie Assicurate:

pubblicazione di **Materiale Pubblicitario** sul sito web dell'**Assicurato**.

BBR Services Team:

il team nominato da Assicuratore il cui compito è il coordinamento dei **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy**.

Broker:

l'intermediario di assicurazioni indicato nella **Scheda di Polizza** al quale il **Contraente** / **Assicurato** ha conferito il mandato a rappresentarlo ai fini di questo contratto.

Circostanza:

qualsiasi evento che potrebbe ragionevolmente rappresentare il presupposto per una **Richiesta di Risarcimento**.

Codice Maligno:

virus, trojan horse, worm o ogni altro software simile, codice o script progettati appositamente per introdursi nella memoria del computer o in un disco del computer e diffondersi da un computer all'altro.

Contraente:

il soggetto indicato al punto 1. della **Scheda di Polizza**.

Controllo:

controllo societario esercitato ai sensi del primo e del secondo comma dell'Art. 2359 del Codice Civile.

Costi, oneri e Sanzioni PCI:

sanzioni, penali, rimborsi, accertamenti monetari, recuperi da frodi dovuti dall'**Assicurato** ai sensi del **Merchant Services Agreement**, ma solo qualora tali sanzioni, penali, rimborsi, accertamenti monetari, recuperi da frodi siano derivanti da una effettiva - o sospetta - condotta non conforme agli standard Payment Card Industry Data Security Standard (PCI - DSS) connessa ad una violazione della sicurezza dovuta ad un incidente (o da un evento ragionevolmente considerato tale) descritto nella Sezione A.1 e A.2.

In ogni caso, il termine **Costi, oneri e Sanzioni PCI** non comprende:

- riaccrediti, commissioni interbancarie, sconti;
- costi o spese sostenuti per aggiornare o altrimenti migliorare controlli, politiche e procedure sulla privacy o sulla sicurezza della rete.

Danni:

importi dovuti in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione. Il termine **Danni** comprende inoltre le somme che l'**Assicurato** sia obbligato a depositare in un fondo a titolo di equo indennizzo per il pagamento delle richieste di risarcimento da parte dei consumatori a seguito di provvedimento giudiziale ovvero di una transazione di un **Procedimento**; non comprenderà invece i pagamenti in favore di enti di beneficenza o no-profit ovvero la disposizione a favore di tali fondi diversa da quella per il pagamento dei crediti al consumatore per le perdite causate da un evento coperto dalle Sezioni I.A1., I.A2. o I.A3..

Il termine **Danni** non comprende:

1. profitti futuri e lucro cessante, restituzioni, restituzioni per arricchimento senza causa o indebito oggettivo da parte di un Assicurato, ovvero spese per l'ottemperanza a provvedimenti in forma specifica, inclusi provvedimenti di inibitoria;
2. rimborso o compensazione di corrispettivi, onorari, spese o commissioni per beni o servizi già forniti o per i quali, seppur non ancora forniti, sia già stato stipulato un contratto;
3. Multe, imposte o perdita di benefici fiscali, sanzioni o penali che eccedano la misura del risarcimento strettamente compensativo;
4. risarcimento per i danni punitivi o esemplari, a meno che gli stessi non siano assicurabili in base alla legge applicabile;
5. sconti, buoni, premi, riconoscimenti o altri incentivi offerti ai committenti o ai clienti dell'**Assicurato**;
6. risarcimento per i danni determinati contrattualmente per la parte superiore all'importo per il quale l'Assicurato sarebbe stato responsabile in assenza di tale accordo di determinazione dei danni;
7. fatto salvo quanto stabilito nella Sezione I.E., sanzioni, penali, costi o altri importi del cui pagamento un Assicurato sia responsabile in virtù di un **Merchant Services Agreement**, o
8. ogni importo per il quale l'**Assicurato** non è responsabile, o per il quale non sussiste alcun diritto nei confronti dell'**Assicurato**.

Danno alle Cose:

pregiudizio economico conseguente a deterioramento o distruzione di beni materiali, compresa la perdita del loro uso. Ai fini di tale definizione, i beni materiali non includono i dati elettronici.

Danno alla Persona:

lesione fisica, malattia, infermità o morte di una persona, comprese le lesioni dell'integrità psichica che ne derivino.

Data di Continuità:

la data indicata al punto 7.B della **Scheda di Polizza**, salvo che in relazione ad eventuali **Società Controllate** che siano divenute tali successivamente a tale data. Per ciascuna di tali **Società Controllate**, si intenderà come **Data di Continuità** la data nella quale il **Contraente** ha acquisito il **Controllo** su tali **Società Controllate**.

Data di Retroattività:

data specificata al punto 7.A. del **Scheda di Polizza**, salvo che in relazione ad eventuali **Società Controllate** che siano divenute tali successivamente a tale data. Per ciascuna di tali **Società Controllate**, si intenderà come **Data di Retroattività** la data nella quale il **Contraente** ha acquisito il **Controllo** su tali **Società Controllate**.

Dati Personali:

1. informazioni mediche o sanitarie relative a soggetto(i) / persona(e) fisica(che);

2. informazioni relative a soggetto(i)/persona(e) fisica(che) qualificabili come dati personali ai sensi della normativa volta alla tutela di tali informazioni in qualsiasi Stato, nel caso di **Richieste di Risarcimento** cui sia applicabile tale normativa;
3. le informazioni relative al(ai) soggetto(i)/persone fisiche qualificabili come dati personali ai sensi della **Legge sulla Notifica della Violazione**; o
4. le seguenti informazioni relative ad una persona fisica:
 - (a) il numero di identificazione incluso il numero la patente di guida o di altro documento personale o il codice fiscale; il numero di previdenza sociale;
 - (b) i recapiti telefonici non pubblicati; e
 - (c) i numeri di carte di credito, debito o conti finanziari in combinazione con i relativi codici di sicurezza, di accesso, password o PIN;quando tali informazioni siano relative ad una persona fisica che sia o possa essere identificata mediante il riferimento a qualsiasi altra informazione ivi compreso un numero di identificazione personale. Si ritengono escluse le informazioni disponibili al pubblico, lecitamente disponibili al pubblico in quanto contenuti in documentazione amministrativa.

Denial of Service Attack (DoSA):

attacco con il quale l'autore dello stesso intenda esaurire la capacità di un **Sistema Informatico** inviando a quest'ultimo un volume eccessivo di dati elettronici, al fine di impedire la possibilità di accesso autorizzato a tale **Sistema Informatico**.

Divulgazione Non Autorizzata:

la divulgazione a terzi (compresa la divulgazione effettuata attraverso il phishing) o l'accesso a informazioni con modalità non autorizzate da parte dell'**Assicurato** e senza la conoscenza o il consenso o l'acquiescenza da parte di soggetti parte del **Gruppo di Controllo**.

Evento di Pubbliche Relazioni:

la pubblicazione o la imminente pubblicazione su carta stampata o la diffusione a mezzo radio, televisione o sito web internet liberamente accessibile di una **Richiesta di Risarcimento** ai sensi della presente **Polizza**.

Fornitore di Servizi (provider):

qualunque service provider terzo che fornisce servizi di applicazione per computer dedicati all'**Assicurato** ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'**Assicurato**, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali servizi.

Franchigia:

importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'**Assicurato**, come indicato al punto 5. della **Scheda di Polizza**.

Gruppo di Controllo:

l'amministratore, il socio, il dirigente degli affari societari, il direttore generale, il dirigente degli affari legali, il direttore finanziario, l'amministratore fiduciario o il risk manager dell'**Assicurato**; ed ogni altro individuo che ricopra funzioni equivalenti.

Informazioni Societarie di Terzi:

segreti commerciali, i dati, i progetti, le interpretazioni, le previsioni, le formule, i metodi, le prassi, le informazioni sulle bande magnetiche di carte di credito e di debito, le stime, le registrazioni, i report o le altri tipi di informazioni di un terzo non assicurato in forza della presente **Polizza** che non siano di pubblico dominio e vengano fornite all'**Assicurato** nel rispetto di un accordo di riservatezza in forma scritta o di cui l'**Assicurato** sia legalmente tenuta a mantenere la riservatezza; tuttavia, le **Informazioni Societarie di Terzi** non includono i **Dati Personali**.

Legge sulla Notifica della Violazione:

legge, regolamento, normativa italiana o straniera, di livello nazionale, federale, statale o emesso da qualsiasi autorità amministrativa di qualsiasi Stato (ivi incluse le istituzioni, agenzie e altri enti dell'Unione Europea) che richieda l'invio di una comunicazione ai soggetti ai cui **Dati Personali** abbiano avuto accesso ovvero si ritiene ragionevolmente possano aver avuto accesso soggetti non autorizzati.

Legge sulla Privacy:

legge o normativa Italiana – ed in particolare, il Codice per la protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni - o di derivazione comunitaria o

dell'Unione Europea – ed in particolare, il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (“General Data Protection Regulation”), ed ogni altro atto normativo relativo alla disciplina ed all'attuazione della tutela dei dati personali e la privacy in qualsivoglia giurisdizione – legge o normativa straniera nazionale, federale, provinciale, statale, locale o di altra autorità amministrative di qualsivoglia Paese che richieda all'**Assicurato** di tutelare la riservatezza e/o la sicurezza di **Dati Personali**.

Massimale Aggregato:

la massima esposizione degli **Assicuratori** per sinistro e per anno, così come indicato nella **Scheda di Polizza**.

Materiale Pubblicitario:

ogni informazione in formato elettronico, incluse parole, suoni, numeri, immagini o grafiche; pubblicità, video, contenuti in streaming, web-casting, forum online, bacheca e chat room con esclusione dei computer, software o beni, prodotti o servizi descritti, illustrati o visibili in tale **Materiale Pubblicitario**.

Merchant Services Agreement:

accordo scritto tra l'**Assicurato** e una banca o istituto di pagamento o di moneta elettronica, o una società emittente di carte di credito/debito, o società di elaborazione di carte di credito/debito o un prestatore di servizi che consenta all'**Assicurato** di accettare pagamenti e/o versamenti attraverso carte di credito, carte di debito, prepagate o altre tipologie di carte.

Minaccia di Estorsione:

minaccia di una violazione della **Sicurezza Informatica** diretta a:

1. alterare, distruggere, danneggiare, cancellare o corrompere qualsiasi **Patrimonio Informatico**;
 2. non consentire l'accesso ai **Sistemi Informatici** o ad un **Patrimonio Informatico**, compresi un **Denial of Service Attack** o la crittografia di un **Patrimonio Informatico** ed il trattenimento della chiave di decifratura per tale **Patrimonio Informatico**;
 3. commettere un furto o utilizzare impropriamente un **Patrimonio Informatico** sui **Sistemi Informatici** attraverso un accesso esterno;
 4. introdurre un **Codice Maligno** all'interno dei **Sistemi Informatici** o ai computer e sistemi di terzi dai **Sistemi Informatici**;
 5. interrompere o sospendere i **Sistemi Informatici**;
- salvo che il **Pagamento per l'Estorsione** venga ricevuto da o per conto dell'**Assicurato**.

Molteplici **Minacce di Estorsione** connesse o continuate saranno considerate ai sensi di questa Polizza come un'unica **Minaccia di Estorsione** e si considereranno avvenute nel momento in cui si è verificata la prima **Minaccia di Estorsione**.

Multa:

ogni ammenda, multa o sanzione pecuniaria pagabile a qualsivoglia istituzione o organizzazione governativa ove imposta a seguito di un **Procedimento** da parte di qualunque organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo di un paese, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea), in tale capacità normativa o ufficiale dell'organizzazione, sempreché l'assicurabilità di tali somme sia ammissibile e lecita ai sensi della legge applicabile al caso di specie.

In ogni caso, il termine **Multa** non include invece (a) costi per riparare o migliorare i **Sistemi Informatici**, (b) costi per stabilire, implementare, mantenere, migliorare o risanare le pratiche di sicurezza o privacy, procedure, programmi o politiche, (c) costi di verifica, valutazione, conformità o di comunicazione o (d) i costi per proteggere la riservatezza l'integrità e / o la sicurezza dei **Dati Personali** dal furto, perdita o divulgazione, anche se è in risposta ad un procedimento o indagine amministrativa o giudiziaria.

Pagamento dell'Estorsione:

il denaro, la **Valuta Digitale** o qualunque altro valore, i beni commerciabili o i servizi o le attività richieste per evitare, far cessare o inibire una **Minaccia di Estorsione**.

Parte Correlata:

l'**Assicurato** e qualunque dipendente passato, presente e futuro, amministratori, direttori, dirigenti, soci, partners o persona fisiche che agiscano come collaboratori indipendenti dell'**Assicurato**.

Patrimonio Informatico:

software o i dati elettronici presenti nei **Sistemi Informatici** e che sono soggetti a regolari procedure di back up, compresi i programmi per computer, le applicazioni, le informazioni contabili, le informazioni relative ai clienti, le

informazioni private o personali, le informazioni di marketing, le informazioni finanziarie e ogni altra informazione gestita dall'**Assicurato** durante il normale svolgimento della propria attività.

PCI Data Security Standards:

gli standard tempo per tempo applicabili adottati dal Payment Card Industry Standards Council o da qualsiasi ente rappresentativo dei principali emittenti di carte di credito e/o di pagamento che vi succeda o che svolga le medesime attività.

Perdita:

Danni, le Spese, le Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy, le Multe, i Costi, oneri e Sanzioni PCI, le Perdite per Mancata Protezione dei Dati, le Perdite da Interruzione dell'Attività, e le Perdite da Cyber Estorsione.

Perdita da Cyber Estorsione:

1. Se assicurabile per legge, qualsiasi **Pagamento dell'Estorsione** che sia stato effettuato sotto costrizione da o per conto dell'**Assicurato** con il preventivo consenso scritto degli **Assicuratori**, ma solamente allo scopo di evitare o far terminare una **Minaccia di Estorsione** e per un importo che non ecceda i **Danni** e le **Spese correlate alla Richiesta di Risarcimento** che sarebbero state sostenute se non si fosse proceduto al **Pagamento dell'Estorsione**;
2. Se assicurabile per legge, un **Pagamento dell'Estorsione** che sia altrimenti coperto ai sensi della presente **Polizza** che si perde durante il trasporto a causa di una reale distruzione, scomparsa o astrazione illecita mentre viene trasportato da qualsiasi persona autorizzata, da e per conto dell'**Assicurato**, ad eseguire tale trasporto; e
3. parcelle e spese pagate da e per conto dell'**Assicurato** per consulenti sulla sicurezza con il preventivo consenso scritto degli **Assicuratori**, ma solamente per evitare o far terminare una **Minaccia di Estorsione**.

Perdita da Interruzione di Attività:

1. **Perdite di Profitti e Spese Straordinarie** subite dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Ripristino**; e
2. **Perdita di Profitti Estesa** subita dall'**Assicurato** se la **Perdita di Profitti** avviene durante il **Periodo di Ripristino** e ove sia superiore alla **Franchigia** applicabile.

Con il termine **Perdite da Interruzione di Attività** non si intendono - e conseguentemente la Sezione I.H. non coprirà - nessuno dei seguenti casi: **Perdita** derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo; **Perdita** subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale; o costi o spese che l' **Assicurato** sostiene per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.

Tutti i costi e perdite di interruzione di attività risultanti da molteplici interruzioni o sospensioni dei **Sistemi Informatici** coperti dalla presente **Polizza** che risultano dalla stessa o continuata **Violazione della Sicurezza**, da relative o ripetute **Violazioni della Sicurezza**, o da multiple **Violazione della Sicurezza** derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di **Sicurezza Informatica** saranno considerati come un'unica **Perdita da Interruzione di Attività**; a condizione, tuttavia, che venga applicata ad ogni **Periodo di Ripristino** un distinto **Periodo di Attesa**.

Perdita di Profitto si intende:

1. il profitto netto al lordo delle imposte che l'**Assicurato** non sia in grado di guadagnare attraverso lo svolgimento delle proprie attività o la perdita netta al lordo delle imposte che l'**Assicurato** non possa evitare attraverso lo svolgimento delle proprie attività come diretta conseguenza di una reale e necessaria interruzione o sospensione dei **Sistemi Informatici**; e
2. le spese fisse di gestione sostenute dall'**Assicurato** (inclusi i compensi e gli stipendi), ma solamente nella misura in cui (a) tali spese di gestione debbano necessariamente continuare durante il **Periodo di Ripristino** (o **Periodo Esteso di Interruzione**, se applicabile); e (b) tali spese sarebbero state sostenute dall'**Assicurato** qualora l'interruzione o la sospensione non si fosse verificata.

La **Perdita di Profitto** dovrà essere ridotta nella misura in cui l'**Assicurato** o il **Fornitore dei Servizi** (provider) (se esistente) sia capace, con ragionevole sollecitudine e dovuta diligenza, di ridurre o limitare tale interruzione o sospensione dei **Sistemi Informatici** o di svolgere le sue operazioni commerciali con altri mezzi.

Nel determinare la **Perdita di Profitto**, devono essere prese in dovuta considerazione la precedente esperienza delle attività svolte dall'**Assicurato** prima dell'inizio del **Periodo di Ripristino** e le probabili attività che l'**Assicurato** avrebbe potuto intraprendere qualora non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione in seguito al malfunzionamento dei sistemi di **Sicurezza Informatica** al fine di prevenire una **Violazione della Sicurezza**.

La **Perdita di Profitto** sarà calcolata su base oraria prendendo come riferimento l'utile netto (o la perdita) dell'**Assicurato** e le spese fisse di gestione come stabilito sopra.

Perdita di Profitto Estesa:

la **Perdita di Profitto** durante il **Periodo Esteso di Interruzione**.

Perdita per Mancata Protezione dei Dati :

1. per qualunque **Patrimonio Informatico** che venga alterato, corrotto, distrutto, cancellato o danneggiato, i costi e le spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'**Assicurato** per ripristinare un **Patrimonio Informatico** dai back-ups o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale **Patrimonio Informatico** alle altre fonti al livello o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima della sua alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento; o
2. per qualunque **Patrimonio Informatico** a cui l'**Assicurato** non riesca ad accedere, il minore dei costi e delle spese reali, ragionevoli e necessarie sostenute dall'**Assicurato** per:
 - (a) riottenere l'accesso a tale **Patrimonio Informatico**; o
 - (b) ripristinare tale **Patrimonio Informatico** dai back-ups o dagli originali o per raccogliere, assemblare e ricollegare tale **Patrimonio Informatico** alle altre fonti al livello o nella condizione in cui si trovava immediatamente prima dell'impossibilità da parte dell'**Assicurato** di accedervi.

Qualora tale **Patrimonio Informatico** non possa essere ragionevolmente reso accessibile, ripristinato, riunito, assemblato o raccolto, con il termine **Perdita per Mancata Protezione dei Dati** si intendono i reali, ragionevoli e necessari costi e spese sostenute dall'**Assicurato** per raggiungere tale determinazione.

A condizione inoltre che la **Perdita per Mancata Protezione dei Dati** non ecceda, e dunque non deve intendersi come, l'ammontare in eccesso a quello per cui l'utile netto dell'**Assicurato** al lordo delle imposte sarebbe diminuito se l'**Assicurato** non fosse riuscita nel ripristino, nella riunione, nell'assemblaggio e nella raccolta così come stabilito ai commi 1 e 2 di cui sopra.

Una **Perdita per Mancata Protezione dei Dati** si considererà avvenuta nel momento in cui l'**Assicurato** sia venuto a conoscenza per la prima volta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o dell'impossibilità di accedere al **Patrimonio Informatico**.

Tutte le **Perdite per la Protezione dei Dati** risultanti dalla stessa o continuata **Violazione della Sicurezza**, da relative o ripetute **Violazioni della Sicurezza**, o da multiple **Violazione della Sicurezza** derivanti da un unico malfunzionamento della **Sicurezza Informatica**, saranno considerati come un'unica **Perdita per la Protezione dei Dati**.

Con il termine **Perdita per Mancata Protezione dei Dati** non si intenderà, e non ci sarà copertura ai sensi della Sezione I.F. per:

1. costi o spese che l'**Assicurato** sostenga per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un **Patrimonio Informatico** o i **Sistemi Informatici** al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale **Patrimonio Informatico**;
2. costi e spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque **Patrimonio Informatico**, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;
3. il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano state perse correlate a un **Patrimonio Informatico**, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà o qualsiasi altro importo relativo al valore del **Patrimonio Informatico**;
4. perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsivoglia motivo e a qualsiasi titolo; o
5. costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.

Periodo di Attesa:

il periodo di tempo che inizia e finisce dopo il trascorrere del numero di ore stabilito al punto 5.E. della **Scheda di Polizza**. Un **Periodo di Attesa** si applicherà per ogni singolo **Periodo di Ripristino**.

Periodo di Polizza:

il periodo di tempo fra la data di decorrenza della presente **Polizza** ed indicata nella **Scheda di Polizza** e l'effettiva data di risoluzione, scadenza o annullamento della presente **Polizza**.

Periodo di Garanzia Postuma:

(ove applicabile) il periodo di prolungamento pari a 12 (dodici) mesi della validità di copertura della presente **Polizza**, indicato nella **Scheda di Polizza**, stabilito previa espressa pattuizione tra le **Parti** e pagamento di un premio aggiuntivo.

Tale periodo sarà operativo per l'**Assicurato** anche in caso di cancellazione o mancato rinnovo della presente **Polizza**. Saranno coperte le eventuali richieste pervenute a seguito della scadenza della **Polizza** a condizione

che tali **Richieste di Risarcimento** vengano prima inoltrate all'**Assicurato** e notificate poi all'**Assicuratore** nel periodo di copertura.

La copertura del **Periodo di Garanzia Postuma** è soggetta a tutte le Condizioni ed Esclusioni della presente **Polizza**.

La copertura assicurativa relativa al **Periodo di Garanzia Postuma** non sarà dovuta se la cancellazione o il mancato rinnovo della presente **Polizza** sia dovuta al mancato pagamento del premio dovuto per il periodo di validità originario o per violazione di una qualsiasi condizione contenuta nella presente **Polizza**. In tale caso, il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s'intende interamente goduto al momento del suo pagamento e non sarà rimborsabile.

Al fine di fugare ogni dubbio, in nessun caso la proposta da parte dell'**Assicuratore** di un differente premio, massimale o **Franchigia** o modifica di qualsivoglia termine contrattuale, potrà comportare in automatico il diritto dell'**Assicurato** ad una copertura per il **Periodo di Garanzia Postuma**.

Ed in nessun caso, la concessione di un **Periodo di Garanzia Postuma** potrà aumentare l'aggregato del limite di indennizzo applicabile alla presente **Polizza**.

Periodo di Ripristino:

il periodo di tempo che:

1. inizia nella data e nell'ora specificate in cui si è verificata per la prima volta la reale e necessaria interruzione o sospensione dei **Sistemi Informatici**; e
2. termina nella data e nell'ora specificati in cui la reale e necessaria interruzione o sospensione dei **Sistemi Informatici** termina, o sarebbe terminata se l'**Assicurato** o il **Fornitore di Servizi (provider)** (se esistente) avesse adottato la dovuta diligenza e sollecitudine;

a condizione che il **Periodo di Ripristino** non superi i trenta (30) giorni; ed inoltre che il ripristino dei **Sistemi Informatici** non avvenga a seguito della scadenza del **Periodo di Ripristino** se tali sistemi sono realmente e necessariamente interrotti o sospesi di nuovo entro un'ora da tale ripristino per la stessa causa dell'interruzione o sospensione iniziale.

Periodo Esteso di Interruzione si intende il periodo di tempo che:

1. inizia nel giorno e nell'ora in cui termina il **Periodo di Ripristino**; e
2. termina nel giorno e nell'ora in cui l'**Assicurato** ripristina, o avrebbe ripristinato se avesse agito con la dovuta diligenza e sollecitudine, l'utile netto al lordo delle imposte che avrebbe guadagnato direttamente attraverso lo svolgimento della propria attività nel caso in cui non si fosse verificata la reale e necessaria interruzione o sospensione dei **Sistemi Informatici**;

fermo restando che il **Periodo Esteso di Interruzione** non potrà eccedere i trenta (30) giorni decorrenti dal giorno e dall'ora in cui termina il **Periodo di Ripristino**.

Politica Privacy:

Documento Programmatico per la Sicurezza adottato dall'**Assicurato** in ottemperanza all'Art. 34 del Decreto Legislativo N. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche o al Regolamento UE 2016/679 ("General Data Protection Regulation"), ovvero documenti scritti disponibili al pubblico relativi alla procedura per la raccolta, l'utilizzo, la condivisione, la diffusione e la correzione o il completamento, e l'accesso a **Dati Personali**.

Polizza:

L'insieme dei documenti che comprovano la presente copertura assicurativa.

Procedimento:

qualsiasi richiesta di informazioni, indagine amministrativa, o procedimento avviato a seguito della notifica di un reclamo o simili da parte del Garante per la Protezione dei dati personali, dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o da qualsivoglia altra autorità o ente Italiano competente - ovvero da un analogo ente federale, statale, locale o governativo estero o per suo conto nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite in relazione a tale procedimento - derivante dall'uso o dal sospetto uso improprio di **Dati Personali** o da qualsiasi altro aspetto relativo al controllo o al trattamento di **Dati Personali**, ma non include qualsiasi richiesta o azione che interessi l'intera industria, e non sia relativa ad una sola impresa e le azioni, indagini, richieste o i controlli formali riguardanti una violazione dolosa (accertata dalle Autorità competenti) della **Legge sulla Privacy**.

Questionario: modulo/i di proposta, inclusi i relativi allegati, e tutte le altre informazioni e i materiali inviati o specificamente citati agli **Assicuratori** da o per conto dell'**Assicurato** in relazione alla sottoscrizione della presente **Polizza** o delle precedenti polizze di cui la presente sia un rinnovo.

Richiesta di Risarcimento:

1. una richiesta scritta ricevuta da un **Assicurato** per il pagamento di somme di denaro, obbligo di fare o per l'applicazione di un rimedio in forma specifica, ivi inclusi la presentazione di una domanda giudiziale, l'avvio di un contenzioso, l'avvio di un procedimento amministrativo ovvero l'instaurazione di un procedimento arbitrale;
2. in relazione alla sola copertura fornita ai sensi della Sezione I.C., l'avvio di un **Procedimento** nei confronti di un **Assicurato**;
3. una richiesta scritta o un accordo per rinunciare o per impedire una prescrizione in relazione a una potenziale **Richiesta di Risarcimento** descritta al paragrafo 1 di cui sopra; e
4. con rispetto solamente alla copertura prevista dalla Sezione I.A.1, una richiesta ricevuta dall'**Assicurato** di adempiere all'obbligazione contrattuale di provvedere alla notifica di un incidente (o un ragionevole sospetto di incidente) descritto alla Sezione I.A.1 ai sensi della **Legge sulla Notifica della Violazione**.

Eventuali **Richieste di Risarcimento** derivanti dagli stessi atti, errori o omissioni, ovvero da una serie di atti, errori o omissioni correlati o ripetuti ovvero da atti, errori o omissioni continuate, ovvero da **Violazioni della Sicurezza** multiple conseguenti al medesimo malfunzionamento degli strumenti di **Sicurezza Informatica**, dovranno essere considerati, ai fini della presente **Polizza**, come una singola **Richiesta di Risarcimento**, indipendentemente dal numero dei richiedenti o degli **Assicurati** coinvolti nella **Richiesta di Risarcimento**.

Tali **Richieste di Risarcimento** s'intenderanno presentate alla data di presentazione della prima **Richiesta di Risarcimento**.

Servizi di Call Centre:

la messa a disposizione di un *call centre* per rispondere alle chiamate nel corso dell'ordinario orario lavorativo, per un periodo di massimo 90 (novanta) giorni immediatamente successivi alla notifica (o per un periodo maggiore se imposto dalla legislazione applicabile) di un incidente per il quale la notifica è prevista ai sensi della Sezione I.B.3. Tale notifica conterrà un numero verde di telefono gratuito che connetta al *call centre* durante l'ordinario orario lavorativo. Il personale del *call centre* risponderà alle domande circa l'incidente che saranno rivolte dai **Soggetti Titolari** e forniranno le informazioni previste dalla legislazione applicabile.

I **Servizi di Call Centre** includono fino ad un numero massimo di 10.000 (diecimila) telefonate per giorno e saranno forniti secondo le condizioni e i termini indicati nell'**Appendice Informativa**. I **Servizi di Call Centre** saranno effettuati dai fornitori di servizi selezionati dall'**Assicurato**, di concerto con gli **Assicuratori**, dalla lista di fornitori indicata nell'**Appendice Informativa**.

Servizi di Esperti Informatici:

i costi per:

1. la nomina di un esperto di sicurezza informatica che (i) determini l'esistenza e la causa di una effettiva o sospetta violazione dei dati elettronici che comporti per l'**Assicurato** l'obbligo di adempiere ad una **Legge sulla Notifica della Violazione**; e (b) determini la misura in cui è avvenuto l'accesso a tali informazioni da parte di uno o più soggetti non autorizzati;
2. la nomina di un PCI Forensic Investigator che sia approvato ai sensi dei PCI Security Standards Council indicato dall'**Assicurato** al fine di adempiere al **Merchant Services Agreement** per verificare l'esistenza e l'estensione di una effettiva o sospetta compromissione dei dati relativi a carte di credito/debito, e, a discrezione degli **Assicuratori**, qualora l'esperto di cui al precedente punto 1. non sia stato nominato, la nomina di un esperto di sicurezza informatica che fornisca assistenza in relazione alle investigazioni condotte dal PCI Forensic Investigator; e
3. la nomina di un esperto di sicurezza informatica - fino ad un ammontare pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila//00) (ammontare che è parte e non in aggiunta al sottolimito di copertura indicato al punto 4.B.2 della **Scheda di Polizza** - al fine di dimostrare la capacità dell'**Assicurato** di evitare una futura violazione informatica dei dati così come e nella misura in cui ciò sia previsto da un **Merchant Services Agreement**.

I **Servizi di Esperti Informatici** saranno forniti secondo le condizioni e i termini indicati nell'**Appendice Informativa** e saranno effettuati dai fornitori di servizi selezionati dall'**Assicurato**, di concerto con gli **Assicuratori**, dalla lista di fornitori indicata nell'**Appendice Informativa**.

Servizi di Notifica:

1. notifiche effettuate a mezzo lettera racc.ta a/r o email verso i residenti nel territorio italiano;
2. notifiche effettuate a mezzo lettera racc.ta a/r o email verso i residenti al di fuori del territorio italiano, a condizione che tale notifica sia ragionevolmente necessaria.

La notifica a mezzo email potrà essere effettuata in luogo della lettera racc.ta a/r laddove ragionevole, praticabile e permessa ai sensi dell'applicabile **Legge sulla Notifica della Violazione**. I **Servizi di Notifica**

saranno forniti secondo le condizioni e i termini indicati nell'**Appendice Informativa** e saranno effettuati dai fornitori di servizi selezionati dall'**Assicurato**, di concerto con gli **Assicuratori**, dalla lista di fornitori indicata nell'**Appendice Informativa**.

Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione:

il monitoraggio del credito, il monitoraggio dell'identità o altra soluzione selezionata tra i prodotti e servizi indicati dell'**Appendice Informativa** ed offerti ai **Soggetti Titolari**. Il prodotto offerto ai **Soggetti Titolari** saranno selezionati dagli **Assicuratori** di concerto con l'**Assicurato** e in accordo con le linee guida indicate della sezione **Risoluzione e Mitigazione della Violazione** dell'**Appendice Informativa**.

L'offerta del servizio sarà indicata nella comunicazione prevista ai sensi della Sezione I.B.3.

Servizi Legali:

le spese sostenute per la nomina di un legale che:

1. individui le azioni che l'**Assicurato** dovrà intraprendere al fine di adempiere alla **Legge sulla Notifica della Violazione** in conseguenza di un (effettivo o sospetto) furto o perdita o di una **Divulgazione Non Autorizzata** (effettiva o ragionevolmente sospettata) di **Dati Personali**;
2. individui le azioni che l'**Assicurato** dovrà intraprendere al fine di affrontare un (effettivo o sospetto) furto o perdita o una **Divulgazione Non Autorizzata** (effettiva o ragionevolmente sospettata) di **Dati Personali**;
3. fornisca consulenza all'**Assicurato** per individuare le azioni da compiere per rispondere ai requisiti regolatori e normativi previsti dal sistema di carte di credito, in caso di effettiva o sospetta compromissione dei dati relativi a carte di credito che sono richiesti Dall'istituto di credito dell'**Assicurato** ai sensi del **Merchant Services Agreement**.

La fattispecie di cui al paragrafo 3. non include gli onorari legali incorsi in qualsivoglia effettiva – o anche soltanto minacciata – azione legale, arbitrare o procedimento di mediazione, o qualsivoglia consulenza legale con riferimento a **Costi, oneri e Sanzioni PCI**.

I **Servizi Legali** saranno forniti secondo le condizioni e i termini indicati nell'**Appendice Informativa** e saranno effettuati dai fornitori di servizi selezionati dall'**Assicurato**, di concerto con gli **Assicuratori**, dalla lista di studi legali indicata nell'**Appendice Informativa**.

Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy:

le spese ed i costi di cui alla Sezione I.B.

Sicurezza Informatica: si intendono i software, i computer o i dispositivi hardware di rete, la cui funzione o scopo è quella di evitare un **Accesso o Utilizzo non Autorizzato**, un **Denial of Service Attack** contro i **Sistemi Informatici**, l'attacco ad un **Sistema Informatico** attraverso un **Codice Maligno** ovvero la trasmissione di un **Codice Maligno** dai **Sistemi Informatici**.

La **Sicurezza Informatica** comprende i software anti-virus e i sistemi di rilevamento dell'intrusione, firewalls e sistemi elettronici per il controllo dell'accesso ai **Sistemi Informatici** mediante l'impiego di password, identificazione biometrica o simili degli utenti autorizzati. Soltanto in riferimento alle Sezioni I.A., I.B. e I.C. , con il termine **Sicurezza Informatica** si intendono anche le politiche e le procedure sulla sicurezza delle informazioni predisposte in forma scritta che l'**Organizzazione Assicurata** ha adottato con la funzione ed il fine di evitare un **Accesso o Utilizzo non Autorizzato**, un **Denial of Service Attack** contro i **Sistemi Informatici**, un'infezione dei **Sistemi Informatici** a causa di un **Codice Maligno** o la trasmissione di un **Codice Maligno** dai **Sistemi Informatici**.

Sistemi Informatici: computer e relativi dispositivi d'input e output, inclusi computer portatili aziendali, telefoni cellulari aziendali, dispositivi di memorizzazione dei dati, dispositivi di rete, e sistemi di back up che siano:

1. gestiti e di proprietà dell'**Assicurato** ovvero da questa noleggiati;
2. gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'**Assicurato** ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'**Assicurato**, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi;
3. soltanto in riferimento alla Sezione I.H., gestiti da un service provider terzo e impiegati per fornire servizi di applicazione per computer dedicati all'**Assicurato** ovvero per l'elaborazione, il mantenimento, l'hosting o la memorizzazione dei dati elettronici dell'**Assicurato**, in conformità al contratto stipulato con quest'ultima per tali dispositivi, tuttavia tale copertura è soggetta al sottolimito stabilito al punto 4.A.5.(2) della **Scheda di Polizza**.

Sistemi Informatici di Terzi:

sistemi informatici che: (1) non sono di proprietà dell'**Assicurato**, non vengono da questo gestiti o controllati; e (2) non comprendono sistemi informatici di terzi in relazione ai quali un **Assicurato** svolga servizi. I sistemi

informatici comprendono dispositivi input e output correlati, dispositivi di memorizzazione dati, dispositivi di rete e sistemi di back up.

Società Controllata:

ogni società di persone o capitali, ente, organizzazione, joint venture, o qualsiasi altra tipologia di entità giuridica ai sensi della normativa di qualsivoglia giurisdizione, di cui il **Contraente** detenga il **Controllo**, se il **Contraente**:

1. deteneva il **Controllo** su tale organizzazione alla data di sottoscrizione della presente **Polizza** ovvero tale organizzazione era un assicurato ai sensi di una polizza emessa dagli **Assicuratori** di cui la presente **Polizza** rappresenta un rinnovo;
2. acquisisce il **Controllo** successivamente alla data di sottoscrizione della presente **Polizza**, purché i ricavi dell'organizzazione acquisita non superino il quindici per cento (15%) dei ricavi annuali del **Contraente** con riferimento all'anno finanziario immediatamente precedente l'inizio del **Periodo di Polizza**; oppure
3. acquisisce il **Controllo** successivamente alla data di sottoscrizione della presente Polizza, posto che, se i ricavi dell'organizzazione acquisita superino il quindici per cento (15%) dei ricavi annuali del **Contraente**, con riferimento all'anno finanziario immediatamente precedente l'inizio del **Periodo di Polizza** a condizione che gli **Assicuratori** accettino di includerla in copertura a termini e condizioni da concordarsi.

Rimane inteso che la presente **Polizza** fornisce solo la copertura per atti, incidenti o eventi che si verifichino nel periodo in cui il **Contraente** detiene il **Controllo** di tale organizzazione.

Soggetti Titolari:

le persone fisiche alle quali delle essere inviata (o almeno tentata) una notifica ai sensi della Sezione I.B.3 ai sensi della **Legge sulla Notifica della Violazione**.

Spese:

1. tutte le spese ragionevoli e necessarie sostenute per resistere alle **Richieste di Risarcimento** come previsto dall'Art. 1917, comma 3 del Codice Civile, ivi comprese le spese richieste ed addebitate da un avvocato nominato in conformità alle disposizioni di cui alla Sezione "Difesa in Giudizio e Transazione sulle Richieste di Risarcimento";
2. tutti gli altri costi e spese legali che derivino dall'esame, dalla soluzione, dalla difesa, dalla contestazione e dall'impugnazione di una **Richiesta di Risarcimento**, di un'azione o di un procedimento connesso alla stessa, ovvero da circostanze che possano comportare una **Richiesta di Risarcimento**, se tali spese sono state sostenute dagli **Assicuratori** ovvero dall'**Assicurato** con il previo consenso scritto degli Assicuratori;
3. il costo per la costituzione di cauzioni o fondi di garanzia per impugnare o ottenere provvedimenti giudiziali per il rilascio di beni di proprietà dell'**Assicurato** per il corretto adempimento di obbligazioni, qualora richiesto in merito a qualsivoglia **Richiesta di Risarcimento** nei confronti degli **Assicurati**.

Le **Spese** non comprendono i compensi, le spese di gestione o gli altri importi addebitati o sostenuti dall'**Assicurato** per l'assistenza agli **Assicuratori** o la collaborazione con gli stessi nella difesa e nell'esame di una **Richiesta di Risarcimento** ovvero di una circostanza dalla quale potrebbe sorgere una **Richiesta di Risarcimento** notificata ai sensi della presente **Polizza** ovvero le spese per ottemperare a provvedimenti, transazioni o decisioni.

Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi :

i seguenti costi, approvati preventivamente dagli **Assicuratori** secondo propria discrezione, e che sono strettamente diretti a mitigare il danno alla reputazione dell'**Assicurato** o i **Danni** coperti dalla presente **Polizza** che siano direttamente derivanti da un incidente descritto alle Sezioni I.A.1 e I.A.2 o da un **Evento di Pubbliche Relazioni**:

1. costi sopportati per consulenti in pubbliche relazioni o gestione della crisi;
2. costi – sino ad un ammontare di Euro 100.000,00 (centomila//00) - per acquisti su canali media o per stampa o invio di materiale diretto ad informare i terzi circa un avvenuto incidente;
3. in caso di incidenti o eventi i cui servizi di notifica non sono ricompresi nelle Sezioni I.A. e I.B. della presente **Polizza**, i costi per provvedere alla notifica – via email o via lettera racc.ta a/r – ai clienti dell'**Assicurato** laddove tali notifiche non siano imposte dalla legislazione applicabile (c.d. notifica volontaria), ivi inclusa la clientela non coinvolta nel detto evento o incidente;
4. costi per provvedere ad avvisi pubblici richiesti dalle pubbliche autorità in connessione alle violazioni sulla sicurezza; e
5. ogni altro costo approvato in anticipo dagli **Assicuratori**.

Spese Straordinarie:

1. le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Ripristino** per minimizzare, ridurre o evitare una **Perdita di Profitto**, a condizione che:

- (a) tali spese siano superiori alle spese sostenute dall'**Assicurato**, se non ci fosse stata alcuna interruzione o sospensione dei **Sistemi Informatici** e
- (b) tali spese non superino l'importo dal quale la **Perdita di Profitto**, eccedente la **Franchigia** e coperta dalla presente **Polizza**, viene così ridotta; e

2. **Spese per un esperto informatico**, soggette al sottolimito di cui al punto 4.A.5.(2) della **Scheda di Polizza**; Tuttavia con il termine **Spese Straordinarie** non si intendono, e perciò non saranno ritenute coperte ai sensi della Sezione I.F, le spese sostenute dall'**Assicurato** per aggiornare, potenziare, migliorare o sostituire i **Sistemi Informatici** al livello esistente prima del momento in cui è divenuta reale e necessaria l'interruzione o la sospensione dei **Sistemi Informatici**; o i costi e le spese sostenute dall'**Assicurato** per ripristinare, riprodurre o riottenere l'accesso a qualsiasi **Patrimonio Informatico** che era stato alterato, corrotto, distrutto, cancellato, danneggiato o reso inaccessibile in conseguenza di un malfunzionamento della **Sicurezza Informatica** al fine di prevenire una **Violazione della Sicurezza**.

Spese per un esperto informatico: le spese ragionevoli e necessarie sostenute dall'**Assicurato** per verificare la fonte o la causa del malfunzionamento dei sistemi di **Sicurezza Informatica** al fine di prevenire una **Violazione della Sicurezza**.

Terzo:

qualunque persona fisica o giuridica diversa dall'**Assicurato**, dal **Contraente** e dall'**Assicuratore**.

Valuta Digitale:

valuta digitale che

- Necessita di tecniche di cifratura al fine di regolare la generazione di unità di valuta e verificarne il trasferimento;
- Viene archiviata e trasferita in formato elettronico; e
- Opera indipendentemente da banche centrali o qualsiasi altra autorità.

Violazione della Sicurezza:

1. l'**Accesso o Utilizzo Non Autorizzato** di **Sistemi Informatici**, compresi l'**Accesso o Utilizzo Non Autorizzato** derivante dal furto di una password da un **Sistema Informatico** o da un **Assicurato**;
2. un *Denial of Service Attack* nei confronti dei **Sistemi Informatici** o **Sistemi Informatici di Terzi**; o
3. il danneggiamento di **Sistemi Informatici** attraverso un **Codice Maligno** o la trasmissione di un **Codice Maligno** da **Sistemi Informatici**,

indipendentemente dal fatto che la violazione di cui sopra costituisca un attacco mirato ai **Sistemi Informatici** ovvero un attacco generalizzato.

Una serie continuata di **Violazioni della Sicurezza**, correlate o ripetute, ovvero **Violazioni della Sicurezza** multiple cui consegue un continuato malfunzionamento della **Sicurezza Informatica** dovranno essere considerate come un'unica **Violazione della Sicurezza** e si dovrà ritenere che si siano verificate al momento della prima **Violazione della Sicurezza**.

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui all'art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art. 14 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

L'assicurazione non copre i sinistri per i quali, antecedentemente alla stipula del contratto, il Contraente ha ricevuto formale richiesta di risarcimento o formale conoscenza dell'evento dannoso.

Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 120 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte di Trentino Digitale SpA dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni. Se il Contraente non paga il premio, compreso il premio della prima rata dovuto al perfezionamento della polizza, o il premio delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

Art. 2 bis – Fatto noto

Della formale comunicazione del sinistro, intervenuta dopo la pubblicazione del bando, il Contraente rende edotto il mercato attraverso il proprio sito internet nella sezione relativa gli atti della specifica gara, o direttamente l'aggiudicatario, se è terminata la fase di presentazione delle offerte.

Nel caso di sinistri in serie, la data del primo sinistro è la data da assumere a riferimento per tutte le richieste di risarcimento presentate successivamente. Per sinistro in serie si deve intendere l'insieme di più sinistri che siano derivati da una medesima causa.

In ogni caso, le richieste di risarcimento del danno intervenute dopo la presentazione delle offerte non possono comportare la revisione del prezzo offerto dai concorrenti in sede di gara

Art. 3 - Variazione del rischio

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto come, a titolo esemplificativo, eventuali mutamenti significativi interni all'organizzazione.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dell'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dalla presente polizza, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali

In caso di diminuzione del rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

Art. 5 - Ispezione enti assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare gli "enti assicurati" e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 6 – Recesso del contratto in caso di sinistro – Rinuncia

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La stessa potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di 180 (centottanta) giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 7 – Effetto e durata della polizza

La presente polizza viene stipulata per la durata di tre anni, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2018 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2021, senza possibilità di tacito rinnovo alla scadenza finale. La scadenza annuale è posta al 31.12 di ogni anno.

Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla polizza a ogni scadenza annuale a partire dal 31.12.2019 con preavviso di 90 giorni con comunicazione a mezzo PEC da inviarsi almeno 180 (centottanta) giorni prima della suddetta scadenza.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza ovvero in caso di legittimo recesso della Società, richiedere alla Società una proroga temporanea del presente contratto, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza.

La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 (centottanta) giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Foro competente

Il foro competente per qualsiasi controversia si intende quello di Trento, in quanto sede della Contraente

Art. 10 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non espressamente menzionato e disciplinato dalla presente polizza si farà riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 11 - Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 12 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 13 - Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio

Entro 3 (tre) mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso 6 (sei) mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- la descrizione dettagliata dell'evento;
- la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____;

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere al Contraente un importo pari allo 0,3‰ (per mille) del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla garanzia definitiva di cui all'art. 20.

Art. 14 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare al medesimo il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 3 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità

Art. 15 – Coassicurazione e delega

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell'articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad Associazione Temporanea di Impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 del C.C., essendo tutte le Imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o di raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 16 - Clausola Broker

Il Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza è Inser S.p.A. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato sono in misura del 3,89%.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite anche del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:

“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con Trentino Digitale SpA, identificato con il CIG n. 7643959A82 (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Trentino Digitale SpA (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Trentino Digitale SpA (...).”

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui

all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7643959A82.

Art. 18 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 19 - Subappalto

In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30 % (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Contraente procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento.

L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla Contraente le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La Contraente controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

Si chiarisce che, per assolvere gli obblighi di cui ai precedenti commi 4 e 5, la Società deve comunicare alla Contraente i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 20 - Garanzia definitiva

Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

La garanzia, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) che trattasi di garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nonché delle ulteriori fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
- b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto al Contraente;
- f) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e il Contraente è quello di Trento;
- g) condizioni ulteriori rispetto a quanto sopra indicato atte a limitare la garanzia, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico del Contraente, non potranno in ogni caso essere opposte alla medesima.

In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 103, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è possibile continuare ad utilizzare lo Schema Tipo 1.2 e relativa Scheda Tecnica, approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, debitamente adeguato alla normativa vigente. A tal fine la Scheda Tecnica dovrà essere accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole di cui alle lettere a), b), d), f) e g) sopra elencate.

Art. 21 - Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 22 - Obblighi in materia di legalità

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando

l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente"

NORME DELLA COPERTURA

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione – forma claims made & reported

Gli Assicuratori in base alla presente polizza si impegnano a tenere indenne l'**Assicurato** in relazione alle seguenti fattispecie di garanzie

- A. **Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy**
- B. **Servizi per la gestione di una violazione della privacy**
- C. **Costi di istruttoria**
- D. **Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria**
- E. **Costi e spese pci**
- F. **Perdite per mancata protezione dati**
- G. **Cyber estorsione**
- H. **Danni relativi all'interruzione della propria attività**

e quindi gli Assicuratori in base alla presente Polizza si impegnano a:

Art. 1A - Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e privacy

tenere indenne l'**Assicurato** in relazione a **Danni e Spese**, eccedenti la **Franchigia**, che l'**Assicurato** sia legalmente tenuto a pagare in conseguenza di ogni **Richiesta di Risarcimento**, ivi incluse quelle conseguenti alla violazione della **Legge sulla Privacy**, pervenute all'**Assicurato** per la prima volta durante il **Periodo di Polizza** e denunciate per iscritto agli **Assicuratori** nel corso del **Periodo di Polizza**, derivanti da:

1. Violazione dei Dati Personali

furto, perdita o **Divulgazione Non Autorizzata** di **Dati Personali** e/oppure di **Informazioni Societarie di Terzi** che siano in possesso, custodia o controllo dell'**Assicurato**, o di un terzo per il cui furto, perdita o **Divulgazione Non Autorizzata Dati Personali** l'**Assicurato** sia legalmente responsabile, purché tale furto, perdita, o **Divulgazione Non Autorizzata** avvenga per la prima volta successivamente alla **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo di Polizza**;

2. Malfunzionamento dei sistemi di Sicurezza Informatica

uno o più dei seguenti atti o eventi che siano direttamente derivanti dal malfunzionamento colposo dei sistemi di **Sicurezza Informatica** adottati dall'**Assicurato** al fine di evitare la **Violazione della Sicurezza Informatica**, purché tale atto o evento avvenga per la prima volta successivamente alla **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo di Polizza**:

- (a) alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o il danneggiamento del **Patrimonio Informatico** memorizzato sui **Sistemi Informatici**;
- (b) l'impossibilità di evitare la trasmissione di un **Codice Maligno (malicious code)** da **Sistemi Informatici** a **Sistemi Informatici di Terzi**; oppure
- (c) la partecipazione del **Sistema Informatico** dell'**Assicurato** ad un **Denial of Service Attack (denial of service attack)** nei confronti di un **Sistema Informatico di Terzi**;

3. Inosservanza di un obbligo di notifica

mancata comunicazione a terzi da parte dell'**Assicurato** di un evento descritto all' Art. 1A comma 1 e comma 2 in violazione di un obbligo stabilito da una **Legge sulla Notifica della Violazione**, purché l'evento che dà origine all'obbligo dell'**Assicurato** ai sensi di una **Legge sulla Notifica della Violazione** avvenga per la prima volta alla **Data di Retroattività** o successivamente ad essa e prima della scadenza del **Periodo di Polizza**;

4. Violazione della Politica Privacy

inadempimento colposo da parte dell'**Assicurato** di quella parte della **Politica Privacy** che esplicitamente:

- (a) proibisce o limita la diffusione, la divulgazione e la vendita da parte dell'**Assicurato**, di **Dati Personali**;
- (b) richiede all'**Assicurato**, previo consenso dell'interessato, di garantire l'accesso ai relativi **Dati Personali** ovvero la correzione degli stessi in caso di loro incompletezza o imprecisione; ovvero
- (c) ordina l'adozione di procedure e sistemi atti ad evitare la perdita di **Dati Personali**; purché gli atti colposi, gli errori o le omissioni che costituiscono la violazione della **Politica Privacy** avvengano per la prima volta successivamente alla **Data di Retroattività** e prima della scadenza del Periodo di **Polizza** e, nel momento in cui tali atti, errori od omissioni avvengono, l'Assicurato abbia adottato una **Politica Privacy**.

Art. 1B - Servizi per la gestione di una violazione della privacy

Fornire **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy** all'**Assicurato**, per un valore eccedente la **Franchigia**, conseguenti ad un incidente (o ragionevolmente ritenuti conseguenti ad un incidente) descritto al precedente Art. 1A comma 1 e 2, che avvenga per la prima volta successivamente alla **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo di Polizza**, sia rilevato per la prima volta dall'**Assicurato** e denunciato agli **Assicuratori** durante il **Periodo di Polizza**.

Per **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy** si intendono:

1. **Servizi di Esperti Informatici**;
2. **Servizi Legali**;
3. **Servizi di Notifica** per provvedere alla:
 - (a) notifica ai soggetti che devono essere informati ai sensi della **Legge sulla Notifica della Violazione** applicabile; e
 - (b) notifica, a discrezione degli **Assicuratori**, ai soggetti interessati da un evento in conseguenza del quale i loro **Dati Personali** sono stati oggetto di furto, perdita o **Divulgazione Non Autorizzata** tale da compromettere la sicurezza o la privacy dei predetti soggetti, comportando agli stessi un rischio significativo in termini di danno economico, reputazionale o di altra natura;
4. **Servizi di Call Centre**;
5. **Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione**;
6. **Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi**.

I **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy** includono anche l'assistenza da parte del **BBR Services Team**.

I **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy** saranno soggetti ai termini e alle condizioni della presente **Polizza** e dell'**Appendice Informativa**, e saranno soggetti alle condizioni e limitazioni di cui alla **Scheda di Polizza** e non comprenderanno i salari/stipendi né le spese generali dell'**Assicurato**.

A meno che non sia diversamente specificato nella presente **Polizza**, i **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy** saranno effettuati dai fornitori di servizi indicati nell'**Appendice Informativa**. Qualora il fornitore di servizi dovesse risultare indisponibile o non possa fornire il servizio indicato ai punti precedenti, gli **Assicuratori** procureranno il servizio similare a mezzo di altre risorse nell'arco di un tempo ragionevole. In caso di modifiche legislative, regolamenti o obblighi normativi e/o giudiziali che impediscano o limitino gli **Assicuratori** - o i loro fornitori di servizi – dal fornire, in tutto o in parte, i **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy**, gli **Assicuratori** faranno tutto il possibile per sostituirli con servizi similari ma, qualora ciò non fosse possibile, gli **Assicuratori** non risponderanno per la mancata fornitura di tali servizi.

Art. 1C - Costi di istruttoria

Tenere indenne l'**Assicurato** in relazione ai costi, eccedenti la **Franchigia**, sostenuti dall'**Assicurato** con il preventivo consenso scritto degli **Assicuratori**, in conseguenza di un **Procedimento** che coinvolga uno degli **Assicurati** e instaurato per la prima volta durante il **Periodo di Polizza** (o nel **Periodo di Garanzia Postuma**) e denunciato per iscritto agli **Assicuratori** nel corso del **Periodo di**

Polizza, derivante dalla violazione di una **Legge sulla Privacy** e generato da un evento descritto negli Artt. 1A punti 1, 2, 3 e 4 che sia avvenuto per la prima volta successivamente alla **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo di Polizza**.

La presente estensione viene prestata fino a concorrenza del sottolimito indicato al punto 4. della **Scheda di Polizza** per sinistro ed in aggregato.

Art. 1D - Responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria

Tenere indenne l'**Assicurato** in relazione a **Danni e Spese**, eccedenti la **Franchigia**, che l'**Assicurato** sarà tenuto a corrispondere per responsabilità derivantegli dalla legge o dal contratto, connesse ad una **Richiesta di Risarcimento** presentata per la prima volta nei confronti dell'**Assicurato** durante il **Periodo di Polizza** e denunciata agli **Assicuratori** nel corso del **Periodo di Polizza**, per uno o più dei seguenti atti:

1. diffamazione in forma scritta o orale, attribuzione di un reato a carico di un innocente, discredito dei prodotti, diffamazione commerciale, atto o fatto illecito, inflizione di stress emotivo, ingiuria, condotta offensiva o altro illecito correlato al discredito o danneggiamento della reputazione o del carattere di una persona fisica o giuridica;
 2. violazione del diritto alla privacy di una persona fisica, ivi inclusa la diffusione di informazioni non vere, l'intrusione nella sfera privata di un individuo e la divulgazione al pubblico di fatti privati;
 3. invasione o interferenza nel diritto di tutela all'uso del nome o dell'immagine di un individuo, tra cui l'appropriazione del nome commerciale, del personaggio, della voce o dell'immagine;
 4. plagio, pirateria o appropriazione indebita di idee;
 5. violazione del copyright;
 6. violazione di nomi a dominio, marchi, segni distintivi, loghi, titoli, metatag o slogan, marchi commerciali o segni distintivi di beni o servizi;
 7. improprio collegamento ipertestuale (deep-linking) o framing all'interno di contenuti elettronici.
- purché tali atti colposi siano stati commessi per la prima volta successivamente alla **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo di Polizza** e durante la prestazione da parte dell'**Assicurato di Attività Pubblicitaria**.

Rimane altresì inteso che si ritengono escluse dalla presente estensione i danni risultanti da ogni obbligo effettivo o asserito di eseguire pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione alcuna, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi; sono inoltre esclusi i costi o spese sostenuti dall'**Assicurato** o da terzi per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di **Materiale Pubblicitario** o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali **Materiali Pubblicitari**, informazioni, contenuti o media.

Art. 1E - Costi e spese PCI

Tenere indenne l'**Assicurato** in relazione alle somme che l'**Assicurato** sarà tenuto a corrispondere per **Costi, oneri e Sanzioni PCI**, in eccesso alla **Franchigia**, per **Richieste di Risarcimento** pervenute per la prima volta durante il **Periodo di Polizza** o durante il **Periodo di Garanzia Postuma** (ove applicabile) e notificata agli **Assicuratori** durante il **Periodo di Polizza**.

La copertura per tali somme è comunque sottoposta al sottolimito di cui al punto 4. della **Scheda di Polizza**.

Art. 1F - Perdite per mancata protezione dei dati

Tenere indenne l'**Assicurato** in relazione a **Perdite per Mancata Protezione dei Dati**, eccedenti la **Franchigia**, e regolarmente denunciate agli **Assicuratori** durante il **Periodo di Polizza**, sostenute dall'**Assicurato** quale conseguenza diretta di :

1. Alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento del **Patrimonio Informatico**; o
2. impossibilità di accedere al **Patrimonio Informatico**;

A condizione che (i) tali eventi siano occorsi per la prima volta durante il **Periodo di Polizza** e direttamente derivanti da un malfunzionamento dei sistemi di **Sicurezza Informatica** adottati al fine di

evitare la **Violazione della Sicurezza**, (ii) la **Violazione della Sicurezza** si sia verificata non prima della **Data di Retroattività** e prima del termine del **Periodo di Polizza**.

Art. 1G - Cyber estorsione

Tenere indenne l'**Assicurato** in relazione a **Perdite da Cyber-Estorsione**, eccedenti la **Franchigia**, e sostenute dall'**Assicurato** in conseguenza di una **Minaccia di Estorsione** commessa per la prima volta contro l'**Assicurato** durante il **Periodo di Polizza** da una persona, diversa da dipendenti dell'**Assicurato**, amministratori, dirigenti, direttori generali, curatori, soci, membri del comitato di gestione, membri del consiglio di amministrazione, partners, fornitori, outsourcers o qualsiasi persona in concorso o in collusione con uno dei suddetti soggetti a condizione che tale **Minaccia di Estorsione** avvenga durante il **Periodo di Polizza**. La copertura ai sensi della presente clausola è soggetta alle condizioni previste nella Sezione VI, Obblighi in caso di minaccia di estorsione.

La presente estensione viene prestata fino a concorrenza del sottolimito indicato al punto 4. della **Scheda di Polizza** per sinistro ed in aggregato.

Art. 1H - Danni relativi all'interruzione della propria attività

Tenere indenne l'**Assicurato** in relazione a **Perdite da Interruzione di Attività**, eccedenti la **Franchigia**, sostenute dall'**Assicurato** durante il **Periodo di Ripristino** o il **Periodo Esteso di Interruzione** (se applicabile) come diretta conseguenza di una reale o necessaria interruzione o sospensione dei **Sistemi Informatici** che avvenga per la prima volta durante il **Periodo di Polizza** e sia conseguenza diretta di un malfunzionamento della **Sicurezza Informatica** adottata al fine di evitare la **Violazione della Sicurezza**; a condizione che anche tale **Violazione della Sicurezza** avvenga durante il **Periodo di Polizza**.

Art. 2. - Massimale

Il **Massimale Aggregato** indicato al punto 4.A. della **Scheda di Polizza** è il massimale totale aggregato prestato a copertura di tutte le **Perdite** ai sensi della presente **Polizza**, fermo restando, per le sole **Spese**, quanto previsto dall'Articolo 1917, comma 3, del Codice Civile.

Il **Massimale Aggregato** per le **Spese di Difesa** ai sensi dell'Articolo 1917, comma 3, del Codice Civile, indicato al punto 4.A. della **Scheda di Polizza** è il massimale totale aggregato a copertura dei costi di difesa ai sensi del predetto Articolo 1917 del Codice Civile, secondo la ripartizione di tali costi come previsto dalla legge.

I sottolimiti previsti ai punti 4.A. Art. 1C, 4.A. Art. 1E, 4.A. Art. 1F, 4.A. Art. 1G, 4.A. Art. 1H. della **Scheda di Polizza**, laddove applicabili, costituiscono parte integrante del - e non andranno a sommarsi al - **Massimale Aggregato** indicato al punto 4.A. della **Scheda di Polizza**.

- A. Il sottolimito per il **Periodo di Garanzia Postuma** (ove applicabile) è parte integrante del - e non andrà a sommarsi al - **Massimale Aggregato** indicato al punto 4.A. della **Scheda di Polizza**.
- B. Gli **Assicuratori** non saranno tenuti al pagamento di qualsivoglia **Danno** o **Perdita**, fornire **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy** o gestire o continuare la difesa in qualsivoglia procedimento legale o arbitrale, qualora si sia superato il **Massimale Aggregato** a seguito dell'indennizzo di **Perdite** o **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy**, ovvero a seguito del versamento di somme in fondi di garanzia o depositi, ovvero qualsiasi altro limite di indennizzo applicabile nelle corti giudiziarie competenti. A seguito dell'esaurimento del **Massimale Aggregato**, gli **Assicuratori** avranno il diritto di (i) non fornire ulteriori **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy**, e (ii) lasciare la gestione delle liti, in relazione alle **Richieste di Risarcimento**, all'**Assicurato**.
- C. L'ammontare stabilito nella **Scheda di Polizza** costituisce il numero massimo di **Soggetti Titolari** a cui la notifica deve essere inviata (o almeno tentata) per tutti gli incidenti o serie di incidenti da cui sorge l'obbligo di provvedere a **Servizi di Notifica**, **Servizi di Call Centre** o **Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione**.

Il sottolimito indicato nella **Scheda di Polizza** rappresenta il limite aggregato e cumulativo di copertura per tutti i **Servizi di Esperti Informatici; Servizi Legali e Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi**.

- D. Gli **Assicuratori** non saranno tenuti a fornire **Servizi di Notifica, Servizi di Call Centre o Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione** dopo il raggiungimento del numero massimo di notifiche ai **Soggetti Titolari** così come indicato nella **Scheda di Polizza**. Qualora il numero totale delle notifiche da effettuare dovesse superare il tetto del numero aggregato, indicato nella **Scheda di Polizza**, l'**Assicurato** sarà l'unico responsabile per la notifica, il monitoraggio del credito o di identità per tutti i soggetti ulteriori.
- E. Qualora il numero delle notifiche da effettuarsi come indicato nella **Scheda di Polizza** – l'**Assicurato** sarà responsabile per il pagamento dei **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy** con rispetto a qualsiasi notifica in eccesso, e tale costo non sarà coperto dalla presente **Polizza**. Qualora un incidente dovesse comportare notifiche ai sensi della **Scheda di Polizza** che in eccesso di tale limite, tutte le notifiche in eccesso saranno effettuate dallo stesso fornitore di servizi che fornisce i **Servizi di Notifica** coperti dalla presente **Polizza**, ed i relativi costi saranno suddivisi tra gli **Assicuratori** e l'**Assicurato** pro rata, sulla base del numero delle notifiche coperte – o meno – dal presente contratto assicurativo.
- F. Qualora i costi per i **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy** riguardino una **Richiesta di Risarcimento** di cui al punto 4. della definizione di "Richiesta di Risarcimento", tali costi saranno coperti esclusivamente ai sensi della dell'art. 1A. e non ai sensi dell'art 1B. o di qualsiasi altra clausola della presente **Polizza**.

Art. 3 - FRANCHIGIA

- A. L'importo della **Franchigia** indicato al punto 5 della **Scheda di Polizza** si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi una **Richiesta di Risarcimento**. I **Danni**, le **Spese**, le **Multe** ed i **Costi, oneri e Sanzioni PCI** resteranno a carico dell'**Assicurato** fino a concorrenza della **Franchigia**, che l'**Assicurato** o il **Contraente** pagheranno all'avente diritto.
- B. L'importo della **Franchigia** indicato al punto 5. Art. 1B della **Scheda di Polizza - Servizi di Notifica, Servizi di Call Centre, Servizi di Soluzione e Mitigazione della Violazione** - si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi un'obbligazione di notifica. Per incidenti che richiedano la notifica ad un numero di persone inferiore a quello indicato nella **Franchigia**, resterà a carico dell'**Assicurato** ogni costo di notifica e dei relativi servizi.
L'importo della **Franchigia** indicato al punto 5 art. 1B. punto 2 della **Scheda di Polizza - Servizi di Esperti Informatici, Servizi Legali, Spese per Pubbliche Relazioni e Gestione della Crisi** - si applica separatamente ad ogni incidente, evento o agli incidenti o eventi correlati, da cui derivi un'obbligazione di fornitura di tali servizi. Ogni importo inferiore alla **Franchigia** resterà a carico dell'**Assicurato**.
- C. L'importo della **Franchigia** indicato al punto 5. della **Scheda di Polizza** si applica separatamente a ciascuna **Perdita per Mancata Protezione dei Dati** coperta ai sensi dell'art 1F.. La **Franchigia** applicabile a ciascun incidente o evento che possa far sorgere la copertura prevista per **Perdite per Mancata Protezione dei Dati** resterà a carico dell'**Assicurato**, che pagherà ogni costo fino a concorrenza della **Franchigia** stessa.
- D. La **Franchigia** stabilita al punto 5. della **Scheda di Polizza** si applica separatamente ad ogni **Minaccia di Estorsione** coperta ai sensi dell'art. 1G.. La **Franchigia** deve essere soddisfatta attraverso un pagamento in danaro da parte dell'**Assicurato** per le **Perdite derivanti da Cyber-Estorsione** coperte dalla **Polizza**.

- E. Qualora i **Danni**, le **Spese**, le **Multe** ed i **Costi, oneri e Sanzioni PCI** conseguenti ad una **Richiesta di Risarcimento** siano soggetti a più di una **Franchigia**, l'ammontare della relativa **Franchigia** si applicherà ai **Danni, Spese, Multe e Costi, oneri e Sanzioni PCI**, sempreché tale ammontare non superi l'ammontare più alto della **Franchigia** applicabile.
- F. Il pagamento delle somme di cui alla **Franchigia** resta condizione necessaria per il pagamento di qualsivoglia somma - ai sensi di **Polizza** - da parte degli **Assicuratori**, i quali, in ogni caso, rimarranno obbligati solamente per le somme che dovessero eccedere la **Franchigia**, entro il **Massimale Aggregato** e pur sempre entro i sottolimiti applicabili ai sensi di **Polizza**. Il **Contraente** è sempre tenuto ad effettuare il pagamento diretto - entro l'ammontare della **Franchigia** - ai diretti titolari, anche su indicazione degli **Assicuratori**.
- G. In riferimento all'art. 1H., la **Franchigia** stabilita al punto 5. della **Scheda di Polizza** si applica separatamente ad ogni **Violazione della Sicurezza**. In ogni caso, la copertura prevista per tale Sezione, comincerà ad operare solo dopo il decorso del **Periodo di Attesa** indicato in **Scheda di Polizza** e gli **Assicuratori** saranno tenuti a coprire solo l'ammontare della **Perdita di Profitti** subita nel corso del **Periodo di Ripristino**, dedotta la **Franchigia** applicabile.

In ogni caso, ogni costo o spesa verrà indennizzato per la parte in eccedenza alla **Franchigia** applicabile e non comprenderanno i salari/stipendi né le spese generali dell'**Assicurato**.

Art. 4 - Esclusioni

La copertura prevista dalla presente Assicurazione non si applica a **Richieste di Risarcimento o Perdite** derivanti da:

- A. Danni alle Persone o Danni alle Cose;
- B. Danni cagionati a prestatori di lavoro dipendenti dell'**Assicurato** e a dirigenti, amministratori e collaboratori in genere dell'**Assicurato** per morte, lesioni personali, malattie o invalidità occorsi in occasione di qualsiasi forma di contratto di lavoro, impiego, stage, tirocinio, assunzione o collaborazione, o che derivino da una qualsiasi violazione di doveri e obblighi del datore di lavoro verso dipendenti, stagisti, tirocinanti, lavoratori in prova e collaboratori in genere; tale esclusione non si applica alle **Richieste di Risarcimento** già coperte ai sensi dell'art. 1A. punto 1., 2. o 3. presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'**Assicurato**, o al pagamento di **Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy** che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'**Assicurato**;
- C. Effettivi o asseriti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni amministratore, sindaco, direttore generale o dirigente nello svolgimento delle proprie mansioni, qualora la **Richiesta di Risarcimento** sia avanzata da e per conto del **Contraente**, di una **Società Controllata**, o qualsiasi amministratore, sindaco, direttore generale, dirigente o dipendente del **Contraente** o di una **Società Controllata**, nell'esercizio dei propri diritti;
- D. Responsabilità o obblighi contrattuali specificamente assunti, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti di un contratto o di un accordo scritto o orale, fermo restando, tuttavia, che tale esclusione non si applica:
1. con riferimento all'art 1A. punto 1, per ogni obbligo dell'**Assicurato** di mantenere la riservatezza o la sicurezza dei Dati Personali di terzi **Dati Personali** o di **Informazioni Societarie di Terzi**;
 2. all'oggetto della copertura di cui all'art. 1E;
 3. in relazione all'art 1D.punto 4, per responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per *facta concludentia*; o

4. nella misura in cui l'**Assicurato** sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza di un tale contratto o accordo;
- E. Effettive o presunte - pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette, tuttavia, questa esclusione non si applica a:
1. **Richieste di Risarcimento** previste dall'art. 1.A. punto 1., 2., 3. o art. 1.C. che risultano da furto, perdita o **Divulgazione Non Autorizzata di Dati Personali**, ovvero
 2. fornitura dei **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy** di cui all'art. 1B. purché nessun soggetto del **Gruppo di Controllo** abbia partecipato né gli venga contestato di aver partecipato o colluso in tale furto, perdita o **Divulgazione Non Autorizzata**.
- F. Pretese derivanti da qualsiasi reale o asserita:
1. raccolta illecita, trattamento o acquisizione di **Dati Personali** o altre informazioni personali da, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'**Assicurato**; o il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consentire o meno (ad esempio mediante opt-in o opt-out secondo quanto previsto dalla normativa applicabile) alla raccolta, divulgazione o uso di **Dati Personali**; tuttavia questa esclusione non si applicherà alla reale o asserita raccolta o acquisizione o conservazione di **Dati Personali** da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'**Assicurato**. Qualsiasi eccezione o richiesta connessa ad asserite violazioni della **Legge sulla Privacy** o dei **Dati Personali** derivanti
 2. distribuzione illecita di e-mail, messaggistica istantanea, messaggi di testo, sms o fax;
 3. illecita attività di telepromozione; o
 4. attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video; qualora qualsiasi delle sopramenzionate attività siano state svolte dall'**Assicurato** o per suo conto;
- G. Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della **Sicurezza Informatica** o **Violazione della Sicurezza**, commessi o avvenuti prima della data di decorrenza della presente **Polizza**:
1. di cui qualsiasi soggetto di cui al **Gruppo di Controllo** fosse a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente sospettare alla **Data di Continuità** o prima di essa che tale atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza nella **Sicurezza Informatica**, o **Violazione della Sicurezza** potesse essere presupposto per una **Richiesta di Risarcimento** o **Perdita**; oppure
 2. in relazione al quale ogni **Assicurato** abbia dato precedente comunicazione di una circostanza che potesse condurre ad una **Richiesta di Risarcimento** o **Perdita**, ad un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore, considerando tra le seguenti, la data più antecedente :
 - (a) data di decorrenza della presente **Polizza**;
 - (b) in caso di rinnovo della presente **Polizza**, data di decorrenza della prima copertura consecutiva emessa dagli Assicuratori in rinnovo o sostituzione della presente **Polizza**.
- H. atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso o sia avvenuto prima della **Data di Retroattività**;
- I. Comportamenti di rilevanza penale, fraudolenti, illegali, dannosi o eventuali violazioni del diritto che siano commessi dall'**Assicurato** in modo premeditato o consapevole ed atti discriminatori in base a - ma non limitati a - sesso, razza, estrazione sociale, età, religione, gender, stato matrimoniale, disabilità fisiche o mentali, gravidanza.
- Tuttavia, la presente esclusione non si applicherà a **Richieste di Risarcimento** coperte ai sensi dell'art. 1 A. punto 1., 2., 3. ovvero alle forniture dei **Servizi per la Gestione di una Violazione della Privacy** ai sensi dell'art. 1B., che derivino da furto, perdita o **Divulgazione non Autorizzata di Dati Personali**, e sempreché nessun soggetto del **Gruppo di Controllo** abbia partecipato o colluso nel, o sia dedotta la sua partecipazione o collusione, furto, perdita o **Divulgazione non Autorizzata**.
- J. Qualsiasi azione, errore o omissione dolosa o fraudolenta, da qualsivoglia intenzionale **Violazione della Sicurezza Informatica**, qualsiasi **Minaccia di Estorsione**, intenzionale

violazione di una **Politica Privacy** o della **Legge sulla Privacy**, o violazione intenzionale o consapevole della legge, da parte di un **Assicurato**, o da altri se un Assicurato abbia colluso o partecipato nello svolgimento di tale attività o condotta.

Tale esclusione non si applicherà a:

- (i) **Spese** sostenute per la difesa o la contestazione di **Richieste di Risarcimento** sino alla emissione di una sentenza, decisione arbitrale o sentenza penale nei confronti dell'**Assicurato**, o alla ammissione per iscritto da parte dell'**Assicurato** della condotta od omissione contestata, con conseguente restituzione da parte dell'**Assicurato** in favore degli **Assicuratori** delle **Spese** incorse per la difesa da **Richieste di Risarcimento**, sollevando gli **Assicuratori** da qualsivoglia ulteriore obbligazione a titolo di **Spese**;
- (ii) **Richieste di Risarcimento** nei confronti di persone fisiche rientranti nella definizione di **Assicurato**, qualora tale persona fisica non abbia personalmente commesso, partecipato, colluso nella condotta od omissione contestata.

Ai fini della presente esclusione, solo le azioni, errori, omissioni o la conoscenza da parte dei membri del **Gruppo di Controllo** saranno imputate all'**Assicurato**.

Resta inteso che:

qualora la copertura prevista dalla presente **Assicurazione** fosse esclusa, sospesa o negata a causa di tale esclusione in relazione ad atti o violazioni da parte di un **Assicurato**, e in merito ai quali ogni altro **Assicurato** che non abbia personalmente commesso o che non abbia personalmente partecipato all'azione o acconsentito personalmente ad essa o non sia rimasto passivo dopo aver avuto conoscenza di uno o più di tali atti, errori o omissioni come descritti nel paragrafo immediatamente precedente, allora gli **Assicuratori** convengono che la copertura, come prevista ai sensi della presente **Polizza**, sarà operante e indennizzerà solo quegli **Assicurati** che non abbiano personalmente commesso, partecipato, acconsentito o siano rimasti passivi dopo aver preso conoscenza di uno o più fatti, errori o omissioni come descritti sopra.

In ogni caso, tale eccezione alla presente esclusione non è applicabile, e quindi l'esclusione troverà applicazione, con riferimento ad alcuna delle **Richiesta di Risarcimento** che ragionevolmente poteva rappresentare il presupposto per una **Richiesta di Risarcimento** avanzata nei confronti dell'**Assicurato** derivante da atti, errori o omissioni intenzionali noti;

K. Pretese connesse a :

1. violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto;
2. violazione del copyright derivante da o relativo ad un codice software o a prodotti software diverse da violazioni derivanti da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non sia una **Parte Correlata**;
3. utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o **Informazioni Societarie di Terzi** (i) da parte o per conto dell'**Assicurato**, o (ii) da ogni altra persona fisica o giuridica, qualora tale utilizzo o appropriazione indebita vengano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione da parte di qualsiasi soggetto del **Gruppo di Controllo**;
4. divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali di cui si è entrati in possesso relative ad una persona o società prima della data in cui la persona o la società siano diventati un impiegato, direttore, dirigente, manager, amministratore, partner o **Società Controllata** dall'**Assicurato**;
5. nel caso delle ipotesi di cui all'art. 1A. punto 2, la violazione di diritti di proprietà intellettuale o brevetto o marchi dovuta a furto o **Divulgazione Non Autorizzata** di dati;

L. Pretese connesse a **Richieste di Risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione; fermo restando che, tale esclusione non si applicherà alle **Richieste di Risarcimento** già coperte ai sensi dell'art. 1C o al pagamento dei **Costi di Notifica della Privacy****

previsti dall'art 1B nella misura in cui tali **Costi di Notifica della Privacy** siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una **Legge di Notifica della Violazione**;

- M.** Pretese connesse a **Richieste di Risarcimento** da parte o per conto di uno o più **Assicurati** ai sensi della presente assicurazione nei confronti di ogni altro **Assicurato** o di altri **Assicurati**; posto che tale esclusione non si applica alle **Richieste di Risarcimento** coperte in altro modo ai sensi dell'art 1A. punto 1., 2., o 3. stipulati da un dipendente o un ex-dipendente dell'**Assicurato**;
- N.** Pretese connesse a:
1. **Richieste di Risarcimento** presentate da un'impresa o una società commerciale o altro ente nel quale un **Assicurato** detenga una partecipazione superiore al quindici per cento (15%) ovvero presentate da qualsivoglia società (controllata, correlata o consorella) o da altra organizzazione che detenga oltre il quindici per cento (15%) del **Contraente**; ovvero
 2. attività svolte dall'**Assicurato** in qualità di amministratore, partner, socio, direttore generale, dirigente, amministratore fiduciario o trustee o dipendente di qualsiasi associazione di categoria, organizzazione caritatevole, ente, società o attività commerciale diversa dall'**Assicurato**;
- O.** Pretese connesse ad uno dei seguenti eventi: (1) perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di terzi di cui l'**Assicurato** abbia il possesso, la custodia o il controllo; (2) il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'**Assicurato** che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, in ovvero tra i conti; o (3) il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altra ricompensa in eccedenza rispetto all'importo totale stabilito o previsto;
- P.** Con riferimento agli art. 1A., 1.B. e 1.C., ogni **Richiesta di Risarcimento** o **Perdita** derivante da o risultante dalla distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
1. trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi **Assicurato**, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 2. pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo di qualsiasi **Assicurato**, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, pubblicazioni commediografiche e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet; ovvero
 3. pubblicità da o per conto di qualunque **Assicurato**;
- restando peraltro inteso che tale esclusione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della **Politica Privacy** adottata dall'**Assicurato**;
- Q.** Reale o asserita imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate;
- R.** Reale o asserita scommessa, concorso, lotteria, gioco promozionale o altro gioco d'azzardo effettivi o asseriti;
- S.** Pretese connesse a (i) reali o asserite obbligazioni di pagamento di royalties o diritti di licenza; (ii) **Richieste di Risarcimento** presentate da – o in nome e per conto di – organizzazioni o enti – nazionali od internazionali - di tutela dei diritti di proprietà intellettuali; (iii) **Richieste di Risarcimento** presentate da o per conto di ciascun contraente indipendente, *joint venturer* attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul **Materiale Pubblicitario** o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, *joint venturer* attuale o partner;

- T.** Direttamente o indirettamente, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, effetti nocivi o dalla presenza di muffe tossiche ed amianto o da danno ambientale;
- U.** Direttamente o indirettamente, guerra, invasione, azione di nemici esterni, ostilità, operazioni belliche (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti civili che costituiscano o assumano le proporzioni di una sollevazione, esercizio di potere militare, legge marziale, usurpazione di potere, qualsiasi atto di terrorismo.
Ai fini della presente esclusione si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo(i) di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso;
- V.** Direttamente o indirettamente, fulmini, vento, inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo; oppure derivanti da radiazioni provocate dall'accumulazione artificiale di particelle atomiche;
- X.** Danni presunti o derivanti da qualsiasi accordo:
(i) che assicuri o garantisca un determinato risultato;
(ii) mediante il quale ci si impegni a tenere indenne o rimborsare in caso di un determinato risultato;
(iii) mediante il quale si accetti di pagare una penalità contrattuale o danni liquidati in caso di inadempimento;
(iv) che preveda un vantaggio maggiore o più duraturo di quello garantito alla parte con la quale originariamente si sia obbligati;
fatto salvo il caso in cui l'**Assicurato** sarebbe in ogni caso responsabile pur in assenza di un accordo di cui sopra.
- Y.** Danni che sorgono, o si supponga siano sorti, da guasto o interruzione di alimentazione ad una infrastruttura energetica o di telecomunicazione, di utenze pubbliche, di servizi satellitari o di servizi esterni di comunicazione, qualunque ne sia la causa, che fornisce tali servizi all'**Assicurato**, quando tale infrastruttura non sia sotto il diretto controllo dell'**Assicurato**.
- Z.** Danni derivanti, o che si suppone siano derivati, dalla trasmissione o dalla pubblicazione non richiesta di messaggi di posta elettronica, spamming, testi, sms, pubblicità, telefonate o altre comunicazioni.

ESCLUSIONE RC PROFESSIONALE:

*Ferme le coperture prestate all'oggetto dell'assicurazione, si stabilisce che la copertura prevista dalla presente **Assicurazione** non si applica a **Richieste di Risarcimento** o **Perdite** derivanti da inadempienza nella esecuzione dei servizi professionali prestati dall'**Assicurato**.*

Premesse tutte le soprasvolte esclusioni, in ogni caso, gli **Assicuratori** non saranno tenuti a fornire copertura, non saranno obbligati ad indennizzare alcun sinistro o a fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di qualsivoglia sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe gli **Assicuratori** a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

Art. 5 - Comunicazioni delle richieste di risarcimento, perdite o circostanze che potrebbero comportare una richiesta di risarcimento

- A. Se nei confronti dell'**Assicurato** viene presentata una **Richiesta di Risarcimento**, l'**Assicurato** dovrà inviare, non appena possibile, agli **Assicuratori** attraverso i soggetti indicati al punto 9.A del **Scheda di Polizza**, comunicazione scritta di tale **Richiesta di Risarcimento** a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata a/r unitamente ad ogni richiesta, notifica, atto di citazione o altro atto che l'**Assicurato** o il rappresentante dell'**Assicurato** abbia ricevuto. In nessun caso tale comunicazione agli **Assicuratori** potrà pervenire successivamente al termine del **Periodo di Polizza** o del termine del **Periodo di Garanzia Postuma** ovvero oltre il trentesimo (30) giorno successivo alla data di scadenza del **Periodo di Polizza** in caso di **Richieste di Risarcimento** presentate per la prima volta nei confronti dell'**Assicurato** durante gli ultimi trenta (30) giorni del **Periodo di Polizza**;
- B. In relazione all'art. 1.B. per qualsiasi obbligo legale dell'**Assicurato** di conformarsi alla **Legge sulla Notifica della Violazione** a causa di un evento (o del ragionevole sospetto di un evento) descritto nell'art. 1.A. punto 1. e 2., tale evento (o il ragionevole sospetto dello stesso) deve essere comunicato per iscritto agli **Assicuratori** non appena possibile, durante il **Periodo di Polizza** e successivamente alla scoperta dello stesso; tuttavia, e a meno che l'**Assicurato** non receda dalla **Polizza**, ovvero gli **Assicuratori** non risolvano la **Polizza** per mancato pagamento del premio, gli eventi scoperti dall'**Assicurato** entro sessanta (60) giorni dalla scadenza della **Polizza**, devono essere comunicati, non appena possibile, entro e non oltre sessanta (60) giorni dal termine del **Periodo di Polizza**.
Inoltre, in caso di rinnovo della presente **Polizza** da parte degli **Assicuratori** ove la stessa abbia coperto le **Spese per la Gestione di una Violazione della Privacy** derivanti da tale evento (o dal ragionevole sospetto dello stesso) scoperto dall'**Assicurato** entro sessanta (60) giorni dalla scadenza della **Polizza**, e tale evento sia stato comunicato per la prima volta durante i sessanta (60) giorni successivi alla scadenza del **Periodo di Polizza**, ogni successiva **Richiesta di Risarcimento** derivante da tale evento o sospetto evento viene considerata come presentata durante il **Periodo di Polizza**.
- C. Se durante il **Periodo di Polizza** l'**Assicurato** viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente rappresentare il presupposto di una **Richiesta di Risarcimento**, potrà essere fornita comunicazione scritta agli **Assicuratori** a mezzo fax, e-mail, corriere ovvero raccomandata per il tramite del Broker indicato al punto 11 della **Scheda di Polizza**, che dovrà indicare:
1. i dettagli specifici relativi dell'atto, errore o omissione o **Violazione della Sicurezza** che potrebbe rappresentare ragionevolmente il presupposto di una **Richiesta di Risarcimento**;
 2. l'indicazione del pregiudizio o danno che potrebbero derivare o siano derivati dalla circostanza; e
 3. i fatti attraverso i quali l'**Assicurato** ha avuto conoscenza della circostanza, dell'atto, dell'errore, dell'omissione o della **Violazione della Sicurezza**.
- Ogni successiva **Richiesta di Risarcimento** presentata nei confronti dell'**Assicurato** derivante da tale circostanza che sia oggetto di comunicazione scritta, sarà considerata presentata nel momento in cui la comunicazione scritta - conforme ai summenzionati requisiti - sia stata trasmessa per la prima volta agli **Assicuratori**.
Un incidente o un ragionevole sospetto incidente comunicato agli **Assicuratori** nel corso del **Periodo di Polizza** e in conformità con la lettera B. della presente Sezione, costituirà anch'esso notifica di circostanza ai sensi della presente Sezione.
- D. Una **Richiesta di Risarcimento** o un'obbligazione ai sensi del precedente paragrafo A. o B. della presente Sezione, sarà considerata come comunicata agli **Assicuratori** nel momento in cui sarà pervenuta una comunicazione scritta nelle forme di un telefax, email, email certificata, lettera racc.ta a/r contenente una **Richiesta di Risarcimento** o un'obbligazione o un atto, un errore o un'omissione che ragionevolmente potrebbe far sorgere una **Richiesta di Risarcimento** in conformità con quanto indicato al precedente paragrafo C.

E. In relazione alle **Perdite da Mancata Protezione dei Dati**, l'**Assicurato** deve:

1. inoltrare la comunicazione scritta a mezzo fax o corriere agli **Assicuratori** subito dopo la scoperta dell'alterazione, corruzione, distruzione, cancellazione o danneggiamento o impossibilità di accesso al **Patrimonio informatico** così come previsto dalla presente **Polizza**; a condizione che tutte le **Perdite da Mancata Protezione dei Dati** coperte in **Polizza** siano scoperte e segnalate agli **Assicuratori** non oltre 6 (sei) mesi dopo il termine del **Periodo di Polizza**;
2. redigere e sottoscrivere una dichiarazione scritta, dettagliata e completa delle prove delle perdite, entro e non oltre 90 (novanta) giorni (fatta salva una diversa autorizzazione scritta degli Assicuratori), successivamente alla conoscenza della **Perdita da Mancata Protezione dei Dati**. Tale prova dovrà includere una completa descrizione della **Perdita da Mancata Protezione dei Dati**, ivi inclusi, il tempo, il luogo e la causa della **Perdita da Mancata Protezione dei Dati**, un calcolo dettagliato di qualsiasi **Perdita da Mancata Protezione dei Dati**, l'interesse dell'**Assicurato** e gli interessi di tutte le parti proprietarie coinvolte, il valore approssimativo dei beni e l'ammontare della **Perdita da Mancata Protezione dei Dati** o il relativo danno. La prova della perdita dovrà altresì includere qualsiasi documento e materiale (anche media o tecnologico) che ragionevolmente sia connesso al - o costituisca prova per il - calcolo della pretesa indennitaria per tale **Perdita da Mancata Protezione dei Dati**;
3. predisporre – ad eventuale richiesta degli **Assicuratori** – una stima giurata.

F. In riferimento all'art. 1G., nel caso di una **Minaccia di Estorsione** come previsto dalla presente **Polizza**, l'**Assicurato** deve darne comunicazione agli **Assicuratori** contattando le persone indicate al punto 9.A. della **Scheda di Polizza** per telefono subito dopo aver ricevuto una qualunque **Minaccia di Estorsione** e in seguito dovrà fornire una comunicazione scritta per fax, email, lettera racc.ta a/r o corriere entro i cinque (5) giorni successivi alla **Minaccia di Estorsione**.

G. In riferimento all'art. 1H., l'**Assicurato** deve inoltrare immediatamente agli **Assicuratori**, a mezzo fax, lettera racc.ta a/r o corriere, attraverso i soggetti indicati al punto 9.A. della **Scheda di Polizza**, la comunicazione scritta dell'interruzione o sospensione dei **Sistemi Informatici** così come previsto dalla presente **Polizza**. Tale comunicazione deve essere fornita durante il **Periodo di Polizza** non appena possibile e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scoperta della circostanza o dell'evento e/o incidente che ha causato la **Perdita da Interruzione dell'Attività**. L'**Assicurato** dovrà fornire agli **Assicuratori** prova accurata e dettagliata della **Perdita da Interruzione dell'Attività**, e la presente **Polizza** coprirà il costo eventuale – sino ad un ammontare pari ad Euro 50.000,00 – di un consulente terzo che rediga la stima di tali costi e spese. In ogni caso, tutte le **Perdite da Interruzione dell'Attività** coperte ai fini della presente assicurazione, a pena di decadenza, devono essere segnalate, complete delle relative prove, agli **Assicuratori** entro e non oltre sei mesi dal termine del **Periodo di Polizza**.

Art. 6. Obblighi in caso di minaccia di estorsione

A. Doveri di Riservatezza dell'Assicurato

L'**Assicurato** dovrà in ogni momento garantire che la conoscenza dell'esistenza della presente assicurazione per **Perdite da Cyber-Estorsione** coperte dalla **Polizza** sia mantenuta strettamente confidenziale. Gli **Assicuratori** possono recedere dalla copertura prevista dalla presente **Polizza** per le **Perdite da Cyber-Estorsione** con 10 (dieci) giorni di preavviso scritto all'**Assicurato** se l'esistenza dell'assicurazione per **Perdite da Cyber-Estorsione** coperte dalla **Polizza** diventa di pubblico dominio o viene rivelata ad una persona che effettua una **Minaccia di Estorsione** non per colpa degli **Assicuratori**. In ogni caso, la copertura per un **Pagamento dell'Estorsione** non opera in relazione a qualsiasi **Minaccia di Estorsione** il cui autore sia comunque a conoscenza della presente copertura.

B. Obbligo dell'Assicurato di indagare sulla Minaccia di Estorsione ed evitare o limitare il Pagamento dell'Estorsione

Prima di liquidare un qualunque **Pagamento dell'Estorsione**, l'**Assicurato** dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per verificare che la **Minaccia di Estorsione** non costituisca un falso allarme, ovvero, comunque non sia attendibile.

L'**Assicurato** dovrà assumere tutte le misure ragionevoli e pratiche al fine di evitare o limitare la liquidazione di un **Pagamento dell'Estorsione**.

C. Condizioni obbligatorie

Si applicano alla presente copertura per **Perdite da Cyber-Estorsione** le seguenti ulteriori condizioni:

1. Obbligo dell'**Assicurato** di dimostrare la costrizione: quale condizione per ottenere l'indennizzo di **Perdite da Cyber-Estorsione**, l'**Assicurato** deve essere in grado di dimostrare che il **Pagamento dell'Estorsione** è stato effettuato sotto minaccia.
2. Avviso alla Polizia: l'**Assicurato** autorizza gli **Assicuratori** o i loro rappresentanti a segnalare qualsiasi **Minaccia di Estorsione** alla Polizia o ad altre autorità pubbliche competenti. L'**Assicurato** a tal fine si impegna a sottoscrivere qualsiasi delega o procura e a compiere qualsiasi ulteriore formalità ragionevolmente richiesta dagli **Assicuratori** a tal fine, e a prestare ogni possibile collaborazione alle indagini relative ad una **Minaccia di Estorsione**.

Art. 7 - Difesa in giudizio e transazioni sulle richieste di risarcimento

A. Gli **Assicuratori** avranno il diritto di decidere discrezionalmente di assumere, nel rispetto di tutte le disposizioni, i termini e le condizioni della presente **Polizza** la difesa di:

1. ogni **Richiesta di Risarcimento** nei confronti dell'**Assicurato** per **Danni** che siano risarcibili ai sensi della presente **Polizza**, anche nel caso in cui una o più asserzioni della **Richiesta di Risarcimento** siano infondate, false o fraudolente;
2. ai sensi dell'art. 1C., ogni **Richiesta di Risarcimento** sotto forma di **Procedimento**.
In relazione a tale difesa eventualmente assunta dagli **Assicuratori**, l'avvocato difensore dovrà essere nominato di comune accordo dal **Contraente** e dagli **Assicuratori** ma, in mancanza di tale accordo, prevarrà la decisione degli **Assicuratori**.

B. In relazione ad ogni **Richiesta di Risarcimento** nei confronti dell'**Assicurato** per **Danni** che siano risarcibili nel rispetto dei termini della presente **Polizza**, gli **Assicuratori** si faranno carico delle **Spese** sostenute con il loro previo consenso scritto. Il **Massimale Aggregato** disponibile per il risarcimento dei **Danni** o di **Multe**, sarà ridotto e potrà essere completamente utilizzato per il pagamento delle **Spese**. I **Danni**, le **Multe** e le **Spese** saranno indennizzabili se eccedenti rispetto alla **Franchigia** che resta a carico dell'**Assicurato**.

C. Se l'**Assicurato** nega il proprio consenso a transazioni o accordi stragiudiziali proposti dagli **Assicuratori** e accettabili per il richiedente e/o danneggiato, e decide di contestare la **Richiesta di Risarcimento**, l'obbligazione contrattuale degli **Assicuratori** per i **Danni** e le **Spese** non potrà eccedere:

1. l'importo per cui la **Richiesta di Risarcimento** avrebbe potuto essere definita transattivamente, al netto della **Franchigia** residua, e sommato alle **Spese** correlate alle **Richieste di Risarcimento** sostenute fino al momento del rifiuto; oltre al
2. cinquanta per cento (50%) di eventuali **Spese** sostenute dopo la data di proposta all'**Assicurato** della transazione o dell'accordo stragiudiziale, sommato al cinquanta per cento (50%) di ogni summenzionato **Danno** al di sopra dell'importo al quale la **Richiesta di Risarcimento** avrebbe potuto essere definita transattivamente. Il restante cinquanta per cento (50%) di tali **Spese** e **Danni** resta a carico dell'**Assicurato** a proprio rischio e senza copertura;
oppure, il **Massimale Aggregato** (o il diverso massimale applicabile), a seconda di quale valore sia inferiore, e gli **Assicuratori** avranno il diritto di astenersi dalle ulteriori attività di difesa, il cui controllo passerà dunque all'**Assicurato**. Le parti della transazione o dell'accordo stragiudiziale proposto dagli **Assicuratori** che impongano all'**Assicurato** di interrompere, limitare o sospendere reali o presunte violazioni o altra attività pregiudizievole ovvero che siano attribuibili a future royalties o a diversi importi che non rappresentino **Danni** (o **Multe** per **Richieste di Risarcimento** coperte dall'art. 1C. non dovranno essere tenute in considerazione nella determinazione

dell'importo per cui avrebbe potuto essere definita transattivamente una **Richiesta di Risarcimento**.

- D. Gli **Assicuratori** accettano che l'**Assicurato** possa definire transattivamente ogni **Richiesta di Risarcimento** laddove i **Danni** e le **Spese** non superino la **Franchigia**, purché l'intera **Richiesta di Risarcimento** sia transatta e l'**Assicurato** venga completamente liberato per conto di tutti gli **Assicurati** da parte di tutti i richiedenti.
- F. Su richiesta degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** dovrà partecipare agli incontri di mediazione, alle udienze arbitrali o giudiziali, e deposizioni in connessione a qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**. Gli **Assicuratori** rimborseranno l'**Assicurato**, su richiesta scritta, per l'effettiva e dimostrata perdita di profitti e spese ragionevoli dovute per le partecipazioni di cui sopra. In ogni caso, tale rimborso non potrà eccedere la somma di Euro 600,00 (seicento//00) al giorno, complessivamente per tutti gli **Assicurati**, indipendentemente dal numero di incontri di mediazioni, procedimenti arbitrali o giudiziali, deposizioni in connessione alle difese di qualsiasi **Richiesta di Risarcimento**, fino ad un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 25.000,00 (venticinquemila//00). Importo che costituirà parte e non in aggiunta al **Massimale Aggregato**.

Art. 8 - Cessazione dell'assicurazione

Questa **Polizza** cesserà con effetto immediato nel caso di:

- a) scioglimento della società o dell'associazione professionale;
- b) cessazione dell'**Attività**;
- c) ritiro dall'**Attività** o morte dell'**Assicurato**;
- d) fusione od incorporazione della società o dell'associazione professionale;
- e) messa in liquidazione anche volontaria della società;
- f) cessione di ramo di azienda a soggetti **Terzi**;
- g) sospensione, cancellazione o radiazione dal relativo Ordine Professionale;
- h) perdita o revoca dell'abilitazione all'esercizio della professione;
- i) insolvenza, fallimento o ammissione a qualsivoglia ulteriore procedura fallimentare dell'**Assicurato** o ammissione ad una procedura di sovraindebitamento.

In tutti i casi predetti l'**Assicurazione** resta efficace per i sinistri e/o le **Richieste di Risarcimento** e le circostanze che possono dare origine ad un sinistro dopo la data di cessazione, ma esclusivamente in relazione ad eventi avvenuti anteriormente alla data di cessazione e comunque fino alla scadenza del **Periodo di Polizza**.

Art. 9 - Garanzia postuma

In caso di cessazione della presente assicurazione, per qualsiasi motivo, ad eccezione che per mancato pagamento del premio, il **Contraente**, indicato al punto 1. della **Scheda di Polizza**, avrà il diritto, previo il pagamento di un premio aggiuntivo così come indicato al punto 8.A della **Scheda di Polizza**, di ottenere una copertura per un **Periodo di Garanzia Postuma** con riguardo al periodo di tempo indicato al punto 8. della **Scheda di Polizza**, in relazione a **Richieste di Risarcimento** sollevate nei confronti dell'**Assicurato** - e comunicate per iscritto agli **Assicuratori** - nel corso del **Periodo di Garanzia Postuma**, per la prima volta successivamente alla **Data di Retroattività** e prima della scadenza del **Periodo di Polizza**. Il premio addizionale per il **Periodo di Garanzia Postuma** - a pena di invalidità ed inoperatività dell'estensione - dovrà essere versato entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del termine del **Periodo di Polizza** indicato in **Scheda di Polizza**. Nel caso in cui il pagamento del suddetto premio aggiuntivo dovesse pervenire dopo lo scadere del suddetto termine di 30 (trenta) giorni, il **Contraente** perderà ogni diritto di beneficiare del periodo di estensione, ed il relativo pagamento sarà restituito dagli **Assicuratori**.

Il sottolimito per il **Periodo di Garanzia Postuma** previsto al punto 4.C. della **Scheda di Polizza**, costituisce parte integrante del - e non andrà a sommarsi al - **Massimale Aggregato** indicato al punto

4.A. della **Scheda di Polizza** e l'esercizio del diritto al **Periodo di Garanzia Postuma** in nessun caso potrà aumentare il detto **Massimale Aggregato**.

In ogni caso, nel **Periodo di Garanzia Postuma**, sono esclusi dalla copertura della presente **Polizza** i servizi di cui all'art. 1B.

Il **Contraente** ha la facoltà di richiedere la copertura per un **Periodo di Garanzia Postuma** solo qualora sia in regola con il pagamento del premio di **Polizza** ovvero qualora la disdetta del contratto, da parte degli **Assicuratori**, non sia dovuto al mancato pagamento del premio o inadempimento dell'**Assicurato** al pagamento delle somme in eccesso agli applicabili limiti di indennizzo o degli ammontari sino alla **Franchigia**.

Il premio supplementare da corrispondere ai sensi della presente estensione s'intende interamente goduto al momento del suo pagamento e non sarà rimborsabile qualora il **Contraente** dovesse recedere dal contratto anzitempo.

La presente clausola e i diritti in essa contenuti non si applicheranno nel momento in cui l'**Assicurato** (o gli eredi o rappresentanti) stipuli durante il **Periodo di Garanzia Postuma** altra assicurazione a copertura degli stessi rischi.

Art. 10 - Prova e stima della perdita

Con riferimento alla **Perdita da Interruzione dell'Attività** l'**Assicurato** deve inviare una comunicazione scritta, attraverso lettera raccomandata a/r, email o fax agli **Assicuratori**, non appena possibile dopo la scoperta di una circostanza, incidente od evento che possa far sorgere tale perdita. L'**Assicurato** dovrà fornire agli **Assicuratori** prova della **Perdita da Interruzione dell'Attività**, e saranno coperti dalla presente **Polizza** solo ed esclusivamente i costi necessari e ragionevoli, in misura fino ad Euro 50.000,000, per l'**Assicurato** per far redigere ad un terzo esperto una perizia circa i danni e le perdite patite. Tutti i danni e costi inerenti tale perdita dovranno essere scoperti e comunicati, incluse tutte le evidenze probatorie di tali danni e costi, agli **Assicuratori** entro e non oltre i sei (6) mesi successivi la fine del **Periodo di Polizza**.

Art. 11 - Recupero di beni

Se l'**Assicurato** o gli **Assicuratori** recuperano eventuali proprietà, somme di denaro o il **Patrimonio Informatico** dopo che sia stato pagato l'indennizzo, la parte che ha effettuato il recupero deve darne tempestiva comunicazione all'altra parte. Se il bene recuperato è una somma di denaro o altri fondi, il recupero sarà utilizzato prima per il rimborso dei costi sostenuti dagli **Assicuratori** per tale recupero, poi per il rimborso agli **Assicuratori** dei pagamenti di indennizzo effettuati dagli **Assicuratori** ed infine per il pagamento della **Franchigia** sostenuta dall'**Assicurato**.

Se il bene recuperato non è una somma di denaro o fondi, allora l'**Assicurato** può mantenere il bene recuperato e restituire il pagamento dell'indennizzo, più gli eventuali costi di recupero sostenuti dagli **Assicuratori**, o mantenere il pagamento dell'indennizzo meno i costi di recupero sostenuti dagli **Assicuratori** e trasferire tutti i diritti sul bene a favore degli **Assicuratori**.

Art. 12 - Assistenza e cooperazione

A. Gli **Assicuratori** avranno il diritto di effettuare in ogni tempo e luogo apposite ispezioni ed investigazioni, qualora lo ritengano necessario, e l'**Assicurato** dovrà prestare la massima collaborazione nel corso di investigazioni ed ispezioni, anche per quelle relative alla corretta applicazione ed esecuzione del presente contratto. L'**Assicurato** dovrà sottoscrivere o far sottoscrivere ogni documento inerente il procedimento e prestare assistenza agli **Assicuratori**. L'**Assicurato** concorda di non porre in essere qualsivoglia iniziativa che possa, in qualunque modo, incrementare l'esposizione degli **Assicuratori** ai sensi di **Polizza**.

B. Su apposita richiesta degli **Assicuratori**, l'**Assicurato** presterà assistenza nel corso delle transazioni, nella gestione del contenzioso e nell'eseguire qualsiasi provvedimento ed azione legale nei confronti di qualsiasi persona giuridica o fisica che possa essere responsabile per atti, errori od omissioni, incidenti o eventi in relazione ai quali è prestata la presente copertura

assicurativa. L'Assicurato presenzierà a ciascuna udienza arbitrale o giudiziale, o deposizione, e si adopererà per consentire l'escussione di testimoni.

- C. L'Assicurato non potrà ammettere alcuna responsabilità, effettuare qualsivoglia pagamento, assumere obbligazioni, effettuare spese, sottoscrivere transazioni, iniziare giudizi o disporre di qualsivoglia **Richieste di Risarcimento** senza il previo consenso scritto degli **Assicuratori**, ad eccezione di quanto espressamente previsto dall'art 7 "Difesa in Giudizio e Transazioni sulle Richieste di Risarcimento".
L'attività di adempimento alla **Legge sulla Notifica delle Violazioni** non potrà essere considerata come un'ammissione di responsabilità ai sensi della presente clausola.
- D. Le spese effettuate dall'Assicurato per l'assistenza e la cooperazione con gli **Assicuratori** non costituiscono **Spese** ai sensi della presente **Polizza**.

Art. 13 - Fusioni e acquisizioni

A. Società Controllate Acquisite

Se nel corso di durata del **Periodo di Polizza**, il **Contraente**, o qualsiasi **Società Controllata**, acquisisca un'altra società le cui entrate siano superiori del quindici per cento (15%) rispetto alle entrate annuali del **Contraente**, considerando i quattro trimestri antecedenti l'inizio del **Periodo di Polizza**, tale acquisita società non sarà considerata quale **Società Controllata** ai sensi della presente copertura, e nessun **Assicurato** potrà essere coperto dalla presente **Polizza** in relazione a **Richieste di Risarcimento** o **Perdite** derivanti da qualsiasi atto, omissione, incidente od evento commesso prima o successivamente a tale acquisizione:

- 1) Da o per conto di tale società acquisita o da qualsivoglia dipendente o collaboratore della medesima;
- 2) Coinvolgente o relativo a beni, passività, procedure, attività pubblicitarie o di media della società acquisita o relativo a dati, informazioni, computer, reti, sistemi di sicurezza della – o sotto la relativa responsabilità – società acquisita o di un partner commerciale della medesima o di qualsiasi parte terza per conto della società acquisita; o
- 3) da qualsiasi persona o soggetto giuridico che possegga, gestisca o trasferisca informazioni o gestisca i **Sistemi Informatici** per conto della società acquisita;

a meno che il **Contraente** non invii agli **Assicuratori** notifica per iscritto antecedentemente tale acquisizione e ottenga dagli **Assicuratori** consenso per iscritto alla estensione di copertura a tali soggetti addizionali, ai relativi beni ed esposizioni, o ai relativi **Sistemi Informatici** e versi l'eventuale premio aggiuntivo richiesto dagli **Assicuratori**.

Se nel corso di durata del **Periodo di Polizza**, il **Contraente**, o qualsiasi **Società Controllata**, acquisisca un'altra società le cui entrate siano superiori del quindici per cento (15%) rispetto alle entrate annuali del **Contraente**, considerando i quattro trimestri antecedenti l'inizio del **Periodo di Polizza**, allora, soggetta al **Periodo di Polizza** e a tutti i termini e condizioni di **Polizza**, sarà garantita copertura ai sensi di **Polizza** per un periodo massimo di sessanta (60) giorni, ma solo ed esclusivamente per le **Richieste di Risarcimento** che dovessero sorgere per atti, omissioni, incidenti od eventi commessi successivamente a tale acquisizione. Dopo il decorso del suddetto termine di sessanta (60) giorni, sarà garantita la copertura ai sensi di **Polizza** solo qualora l'Assicurato invii agli **Assicuratori** apposita comunicazione scritta dell'acquisizione ed ottenga il consenso scritto degli **Assicuratori** all'estensione della copertura assicurativa ed effettui il versamento del premio addizionale che sarà indicato dagli **Assicuratori**.

B. Fusioni o Consolidazioni

Qualora nel corso del **Periodo di Polizza** il **Contraente** si consolidi o si fondi con o sia acquisito da altro soggetto giuridico, o ceda sostanzialmente tutto il proprio patrimonio ad altro soggetto giuridico, la presente **Polizza** rimarrà valida ed efficace, ma solo esclusivamente in relazione alla copertura riguardo le **Violazioni della Sicurezza** o altri atti od incidenti che

siano avvenuti antecedentemente alla data della detta consolidazione, cessione, fusione o acquisizione. Resta inteso che rimarrà esclusa dalla presente copertura qualsiasi altra **Richiesta di Risarcimento o Perdita**, a meno che il **Contraente**, prima di tale consolidazione, cessione, fusione o acquisizione, non abbia inviato apposita comunicazione per iscritto agli **Assicuratori** ed abbia effettuato il pagamento dell'eventuale premio addizionale richiesto dagli **Assicuratori** per l'estensione di copertura.

- C. Tutte le comunicazioni ed i pagamenti dei premi addizionali ai sensi della presente Sezione, dovranno essere indirizzate agli **Assicuratori** attraverso il soggetto indicato al punto 11. della **Scheda di Polizza**.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO
--

AI SENSI E AGLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 e 1342 DEL CODICE CIVILE, IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE/ASSICURATO DICHIARA: DI APPROVARE SPECIFICATAMENTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI SOTTORICHIAMATI ARTICOLI DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE :

Art. 1 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Art. 2 Pagamento del premio
Art. 7 Effetto e durata della polizza
Art. 9 Foro competente

AI SENSI E AGLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 e 1342 DEL CODICE CIVILE, IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE/ASSICURATO DICHIARA: DI APPROVARE SPECIFICATAMENTE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI SOTTORICHIAMATI ARTICOLI DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DEL CONTRATTO :

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – CLAUSOLA CLAIMS MADE – NORME DELLA COPERTURA

Art. 1G. Cyber estorsione
Art. 2 Massimale
Art. 4 Esclusioni
Art. 6 Obblighi in caso di minaccia di estorsione
Art. 7 Difesa in giudizio e transazioni sulle richieste di risarcimento

DATA

IL CONTRAENTE